



il tuo lavoro



UnipolSai

COMMERCIO

Contratto di Assicurazione Multirischi per il Commercio.
Modello 4226 – Ed. 01.03.2014

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione **Unipol**

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45- 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

UnipolSai COMMERCIO

Ed. 01.03.2014

1

NOTA INFORMATIVA

PAGINA

A • INFORMAZIONE SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	2 di 15
1 - Informazioni generali	2 di 15
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa	2 di 15
B • INFORMAZIONE SUL CONTRATTO	3 di 15
3 - Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni	5 di 15
4 - Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio	5 di 15
5 - Aggravamento o diminuzione del rischio	6 di 15
6 - Premi	6 di 15
7 - Rivalse	6 di 15
8 - Diritto di recesso	7 di 15
9 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	7 di 15
10 - Legislazione applicabile	7 di 15
11 - Regime fiscale	7 di 15
C • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	7 di 15
12 - Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo	7 di 15
13 - Reclami	7 di 15
14 - Perizia contrattuale e arbitrato	8 di 15
GLOSSARIO	9 di 15

2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PAGINA

A • NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	2 di 82
B • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	6 di 82
C • NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI	15 di 82
3 - Sezione Incendio - Rischi nominati	15 di 82
3 - Sezione Incendio - All Risks	28 di 82
4 - Sezione Terremoto	39 di 82
5 - Sezione Furto	41 di 82
6 - Sezione Responsabilità civile verso terzi	54 di 82
7 - Sezione Tutela Legale	69 di 82
8 - Sezione Assistenza	76 di 82
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	79 di 82

3

INFORMATIVA PRIVACY

PAGINA

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti	2 di 3
--	--------

1

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al Contratto di assicurazione Multirischi per il Commercio "UnipolSai COMMERCIO" (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- **la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;**
- **il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "**Avvertenze**" sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota Informativa, si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.
- b) Sede Legale in via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico: 051.5077111, Telefax: 051.375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.
- d) E' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2012, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 1.627.332.680,00, con capitale sociale pari ad € 1.194.572.974,00 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 432.759.706,00. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 133,3%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto, di durata non infe-

riore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all'Articolo 1.10 - Proroga della non rinnovabilità della polizza delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.

Se è pattuita la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta. Si rinvia all'Art. 1.16 - Pattuizione della non rinnovabilità della polizza delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.

L'assicurazione prevista alla Sezione Terremoto ha durata contrattuale annuale senza tacito rinnovo. Le parti possono concordare di rinnovarla per un altro anno alle condizioni previste all'Art. 1.11 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione relativamente alla Sezione Terremoto delle Norme che regolano il contratto in generale, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni

Le coperture offerte dal contratto, con le modalità, i limiti e le esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente sono le seguenti:

a) **INCENDIO - Rischi nominati:** la Società, nella forma a Valore intero se non diversamente previsto dalle singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e nelle ubicazioni indicate nella Scheda di polizza, causati da Incendio, azione meccanica del fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, acqua condotta, sviluppo di fumi, gas vapori provocati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio di enti anche non assicurati posti nell'ambito di 20 metri dalle cose assicurate, nonché da tutti gli altri eventi indicati all'Art. 3.1 - Garanzia Base e seguenti della Sezione Incendio - Rischi nominati, ai quali si rinvia per gli aspetti di

dettaglio.

b) **INCENDIO - All Risks:** la Società, nella forma a Valore intero se non diversamente previsto, indennizza tutti danni materiali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate nella Scheda di polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo le esclusioni espressamente indicate. Si rinvia all'Art. 3.1 - Garanzia Base e seguenti della Sezione Incendio - All Risks per gli aspetti dettaglio.

c) **TERREMOTO:** la Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di terremoto e a causa di Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a terremoto.

Si rinvia all'Art. 4.1 - Garanzia Base e seguenti della Sezione Terremoto per gli aspetti di dettaglio.

La garanzia è obbligatoriamente abbinata alla garanzia della Sezione Incendio (Rischi nominati o All Risks). Sono assicurabili solo le partite assicurate nella Sezione Incendio.

d) **FURTO:** la Società, nella forma a Primo rischio assoluto indennizza i danni materiali e diretti, dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi i Preziosi, anche se di proprietà di terzi, causati da Furto all'interno dell'esercizio assicurato, Furto commesso senza introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, Rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, nonché da tutti gli altri eventi indicati all'Art. 5.1 - Garanzia Base e seguenti della Sezione Furto, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

e) **RESPONSABILITÀ CIVILE:** la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza

di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

Si rinvia all'Art. 6.1 - Garanzia Base e seguenti della Sezione Responsabilità civile per gli aspetti di dettaglio.

f) TUTELA LEGALE: la Società, fino alla concorrenza della somma assicurata, si obbliga ad assumere a proprio carico l'onere delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, per la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti in polizza.

Si rinvia all'Art. 7.1 - Garanzia Base e seguenti della Sezione Tutela Legale per gli aspetti di dettaglio.

Non è consentita la sottoscrizione della Sezione Tutela Legale, in assenza dell'attivazione della Sezione Responsabilità civile verso terzi.

g) ASSISTENZA: la Società si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, nei limiti e con le prestazioni previste nelle Condizioni di assicurazione, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti dall'Art. 8.1 - Garanzia Base e seguenti della Sezione Assistenza per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo.

Per le esclusioni generali si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai seguenti articoli delle Norme che regolano le singole sezioni: Art.3.2 della Sezione Incendio - Rischi nominati, Art. 3.2 della Sezione Incendio - All Risks; Art. 4.2 della Sezione Terremoto; Art. 5.2 della Sezione Furto; Art. 6.2 della Sezione Responsabilità civile; Art. 7.3 della Sezione Tutela Legale;

Artt. 8.2 e 8.4 della Sezione Assistenza. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia alle singole Sezioni per gli aspetti di dettaglio.

Per le sospensioni di garanzia si rimanda all'Art.1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche Franchigie, Scoperti e limiti di Indennizzo per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione delle singole Sezioni e/o alla Scheda di polizza del contratto.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di Franchigie, Scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della Franchigia:

1° esempio

Valore della cosa assicurata: € 10.000,00

Danno: € 1.500,00

Franchigia: € 250,00

Indennizzo: € 1.500,00 - € 250,00 = € 1.250,00

2° esempio

Somma assicurata: € 10.000,00

Danno: € 200,00

Franchigia: € 250,00

Nessun Indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla Franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello Scoperto:

1° esempio

Massimale: € 50.000,00

Danno: € 10.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

Risarcimento: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00

2° esempio

Massimale: € 50.000,00

Danno: € 3.000,00

Scoperto 10% con il minimo non indennizzabile di € 500,00

Risarcimento: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo Scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).

Meccanismo di funzionamento del massimale:

Massimale: € 50.000,00

Danno: € 60.000,00

Risarcimento: € 50.000,00.

Assicurazione parziale: nella forma a valore intero, la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore l'Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L'Indennizzo è pari all'ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate.

$$\frac{\text{Indennizzo} = \text{ammontare del danno} \times \text{somma assicurata}}{\text{Valore delle cose assicurate}}$$

Esempio relativo alla garanzia Incendio:

Somma assicurata per il Contenuto: € 100.000,00

Valore del Contenuto: € 150.000,00

Danno: € 90.000,00

Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 / € 150.000,00) = € 60.000,00

La suddetta Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del Sinistro supera le somme assicurate di oltre:

- il 15% se la polizza è indicizzata;
- il 5% se la polizza non è indicizzata.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.

Esempio relativo alla garanzia Incendio

Somma assicurata per il Contenuto: € 100.000

Valore del Contenuto: € 150.000

Danno: € 90.000

1) 15% con polizza indicizzata
Valore utilizzato per il conteggio € 115.000 (+15%)
Indennizzo: € 90.000 x (€ 115.000 / € 150.000)
= € 68.999

2) 5% con polizza non indicizzata
Valore utilizzato per il conteggio € 105.000
Indennizzo: € 90.000 x (€ 105.000 / € 150.000)
= € 63.000

Si rinvia agli Artt. 2.12 - Criterio di valutazione del danno e 2.13 - Deroga alla proporzionale - Cosa fare in caso di Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli Artt. 1.5 - Aggravamento del rischio e 1.6 - Diminuzione del rischio delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.

1° esempio relativo ad aggravamento del rischio la garanzia Incendio

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'attività è svolta in un capannone con strutture portanti verticali in cemento armato, per cui la Società ha inquadrato il Fabbricato in classe

1 e applicato il relativo tasso di premio. A seguito dell'ampliamento dei locali vengono costruite strutture portanti verticali in metallo, per cui il Fabbricato dovrebbe essere inquadrato in classe 2. Qualora il contraente non comunichi alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di Sinistro la Società ridurrà l'Indennizzo in proporzione all'aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.

2° esempio relativo a diminuzione del rischio per la garanzia Furto

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i locali contenenti le cose assicurate non sono protetti da impianto di allarme antifurto.

In seguito però il Contraente decide di installare un impianto antifurto e lo comunica alla Società.

Nel caso in cui l'impianto installato sia dotato dei requisiti previsti dal contratto, la Società applicherà una corrispondente riduzione del premio a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione ricevuta.

6. Premi

Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera Annualità assicurativa all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in più rate anticipate che comporterà oneri aggiuntivi pari al 3% della singola rata di premio.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, agli Artt. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie e 1.4 - Frazionamento del premio delle Norme che regolano il contratto in generale.

Avvertenza: la Società può applicare sconti sul premio delle garanzie Incendio, Furto e Responsabilità civile quando l'Assicurato acquisti almeno due garanzie.

7. Rivalse

Il contratto assicurativo prevede, per la garanzia Incendio, la rinuncia alla rivalea da parte della Società, salvo il caso di dolo, nei confronti delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge e delle società controllanti, controllate e collegate dei clienti dell'Assicurato, a condizione che quest'ultimo non risulti garantito mediante altre polizza di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Si rinvia al punto 21) dell'Art. 3.1 - Garanzia Base della Sezione Incendio - Rischi nominati ed al punto 9) dell'Art. 3.1 - Garanzia Base della Sezione Incendio - All Risks per gli aspetti di dettaglio.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente, spedita almeno trenta giorni prima rispetto alla data di efficacia del recesso.

Si rinvia all'Art. 1.8 - Recesso in caso di Sinistro delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.

Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Società e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere dal contratto senza oneri al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza; si rinvia, per gli aspetti di dettaglio all'Art. 1.10 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale.

Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato comunichi alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate, la Società può recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla comunicazione, con preavviso di trenta giorni. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'Art. 1.9 - Altre assicurazioni delle Norme che regolano il con-

tratto in generale.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952, comma 2, del Codice Civile).

Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione (Art. 2952, comma 3, del Codice Civile).

Avvertenza: alcune specifiche garanzie della Sezione Responsabilità civile verso terzi, sono soggette a termini di decadenza. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai punti 6) e 13) dell' Art. 6.1.- Garanzia Base, agli Artt. 6.4.13 - Distributori di carburante in genere, stazioni di servizio, stazioni di lavaggio automatico e annesse autofficine, 6.4.10 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi delle cose vendute con postuma annuale.

10. Legislazione applicabile

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- a) Incendio, Terremoto, Furto e Responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antirackett);
- b) Tutela legale: 21,25%;
- c) Assistenza: 10%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

Avvertenza: in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro tre

giorni per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società la data, ora, luogo dell'evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l'importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail, in caso di Sinistro grave.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno, agli Artt. 2.1 e seguenti delle Norme comuni alle Sezioni Incendio, Terremoto e Furto, 2.12 e seguenti delle Norme per le Sezioni Incendio e Terremoto, 2.16 e seguenti delle Norme per la Sezione Furto, 2.18 e seguenti delle Norme per la Sezione Responsabilità civile verso terzi e 2.20 e seguenti delle Norme per la Sezione Tutela Legale.

Avvertenza: La gestione dei sinistri relativi alla sezione Assistenza è affidata a IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza I. Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni.

In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'Art. 2.26 - Come ottenere le prestazioni di Assistenza - Cosa fare in caso di Sinistro.

Avvertenza: La gestione dei sinistri relativi alla Sezione Tutela Legale è affidata ad **ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia** con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG. In caso di Sinistro il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società o ad Arag. Si rinvia all'Art. 2.20 delle Norme per la Sezione Tutela Legale per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzan-

doli a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.5181.5353 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet della Società www.unipolsai.com - www.unipolsai.it. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzi-

zione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;

- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

14. Perizia contrattuale e arbitrato

Il contratto prevede che, per le garanzie Incendio, Terremoto e Furto, in difetto di accordo tra la Società ed il Contraente e previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti.

Per la garanzia Tutela Legale, è invece previsto che la Società ed il Contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi possono demandare la decisione ad un Arbitro.

Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

- **Addetti:** titolari, loro familiari e soci che prestino la loro opera nell'esercizio commerciale, i legali rappresentanti, i prestatori di lavoro intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del Sinistro, nello svolgimento dell'Attività esercitata e delle quali debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. Sono comunque esclusi dalla presente definizione: professionisti, subappaltatori e loro dipendenti, lavoratori a progetto, lavoratori assunti da un'agenzia di somministrazione di lavoro, lavoratori atipici assunti con contratto di lavoro stipulato nell'ambito del D. Lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, stagisti.
- **Allagamento:** eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.
- **Alluvione e inondazione:** allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da eventi atmosferici.
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
- **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione.
- **Assistenza:** aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
- **Assistenza giudiziale:** attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
- **Assistenza stragiudiziale:** attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- **Attività esercitata:** attività commerciale svolta dall'Assicurato e dichiarata nella Scheda di polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi purché strettamente attinenti all'attività stessa.
E' inoltre compresa l'attività artigianale organizzata al fine della produzione, trasformazione, riparazione o manutenzione di merci e prodotti, inerenti l'attività dichiarata nella Scheda di polizza, sempreché la superficie del laboratorio ubicato nel Fabbricato dove viene esercitata l'attività, occupi una superficie non superiore al 30% della superficie complessiva.
- **Cassaforte:** mezzo di custodia di peso non inferiore a 100 kg murato e ancorato nel solaio o nel muro.
- **Caso assicurativo (per la sezione Tutela Legale):** Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l'assicurazione.
- **Contenuto:** si compone dei seguenti beni inerenti l'Attività esercitata, anche se posti nell'area di pertinenza dell'attività o nell'abitazione comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata:
 - **Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici:** sistemi elettronici per l'elabo-

razione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, elaboratori elettronici, minicomputer e relativi supporti per la memorizzazione dei dati, modem, scanner, plotter, registratori di cassa, bilance elettroniche, terminali P.O.S., macchine da scrivere e da calcolo, telefax, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di segnalazione, comunicazione o allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, giochi elettronici, apparecchi televisivi, apparecchi di proiezione, distributori automatici ed ogni altra apparecchiatura o macchinario inerente l'Attività esercitata, esclusi apparecchi e macchine non elettriche né elettroniche e quanto destinato alla vendita od in semplice deposito.

- **Attrezzature e Arredamento:** macchine e apparecchi non elettrici né elettronici, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), ed altri impianti di pertinenza dell'Attività esercitata; piscine mobili; rivestimenti, soffittature, soppalchi nonché migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato, mobilio, arredi ed attrezzatura dell'attività, insegne e cartelloni pubblicitari posti all'indirizzo riportato nella Scheda di polizza, oggetti d'arte, tappeti e quadri di valore singolo non superiore a € 5.000,00; escluse le Cose particolari e ogni impianto rientrante nelle definizioni di Fabbricato o di Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici.

- **Merci:** prodotti, merci (anche infiammabili e speciali) inerenti l'Attività esercitata comprese materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio, semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, anche se di proprietà di terzi, sono comprese anche le merci in attesa di essere scaricate da automezzi o di essere ca-

ricate sugli stessi. Sono parificate a merci le cose mobili di proprietà di terzi in lavorazione, manutenzione, riparazione. Sono compresi i veicoli iscritti al P.R.A. se oggetto di compravendita o, se di terzi, quando in manutenzione o riparazione.

Se richiamato nella Scheda di polizza, il Contenuto si intende assicurato anche nel Deposito di riserva.

Se previsto nella Scheda di polizza sono, inoltre, compresi:

- **Contenuto dell'abitazione** dell'Assicurato comunicante con i Locali adibiti all'Attività esercitata; oggetti d'arte, tappeti e quadri di valore singolo non superiore a € 5.000,00; mobilio, arredamento, dotazioni dell'abitazione, e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e delle persone con lui coabitanti;
- **Macchinari e Apparecchiature Elettrici ed Elettronici - Attrezzature e Arredamento in leasing.**

- **Contraente:** soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Cose:** oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi, gli animali.
- **Cose particolari:** archivi, documenti, registri, nastri, disegni, modelli, stampi, microfilm, fotocolor e cliché nonché Supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.
- **Danno di natura contrattuale:** inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
- **Danno extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
- **Danni indiretti:** danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.
- **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la ma-

terialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

• **Delitto colposo:** è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

• **Delitto doloso:** qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

• **Deposito di riserva:** locale destinato a deposito accessorio all'attività e sito nell'ubicazione indicata nella Scheda di polizza, posto al di fuori dell'area di pertinenza dell'Attività esercitata, purché nell'ambito della provincia ove ha sede l'attività assicurata. Ai fini dell'operatività delle Sezioni Incendio e/o Terremoto e/o Furto, deve avere le medesime caratteristiche costruttive e/o mezzi di chiusura e prevenzione del Fabbricato, richiesti dalle Sezioni.

• **Dipendenze e/o pertinenze:** locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato in cui si trova l'azienda assicurata utilizzati per l'attività.

• **Effetti personali:** vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale.

• **Esplosivi:** sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione; per azione meccanica o termica esplodono e, comunque, gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

• **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

• **Fabbricato:** complesso delle opere edili costituenti l'intero immobile od una sua porzione, siti nella ubicazione riportata nella Scheda di polizza ed adibiti all'Attività esercitata; esclusi cortili e strade private.

Sono compresi:

- fissi ed infissi;
- opere di fondazione od interrate;
- dipendenze e/o pertinenze;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
- tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse;
- ascensori scale mobili e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società di servizi;
- statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
- antenne e parabole radiotelevisive, pannelli solari termici e/o fotovoltaici.

Il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle proprietà in comune.

Se previsto nella Scheda di polizza sono, inoltre, compresi:

- l'abitazione dell'Assicurato comunicante con i Locali adibiti all'Attività esercitata;
- il Deposito di riserva.

• **Familiari:** persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, nonché il convivente more uxorio sempreché identificato nel contratto.

• **Fascicolo Informativo:** insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Con-

dizioni di assicurazione, Informativa Privacy,

- **Fatto illecito:** inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
- **Franchigia:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in cifra che viene detratto:
 - dall'importo del danno per le garanzie delle Sezioni Incendio, Terremoto e Responsabilità Civile;
 - dall'importo del danno indennizzabile per le garanzie della sezione Furto.
- **Furto:** sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
- **Implosione:** repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
- **Incombustibili:** sostanze che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- **Infiammabili:** sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
 - gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
 - ossigeno; sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
 - sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M.17 Dicembre 1977 - Allegato V.
- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
- **Lastre:** insegne, lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi) e/o materiale plastico/sintetico rigido, piane o curve, sia fisse che mobili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
Sono comprese le Lastre esterne al Fabbricato poste all'indirizzo indicato nella Scheda di polizza.
Sono escluse le Lastre facenti parte delle Merci, i lucernari e le Lastre aventi valore artistico e/o d'antiquariato.
- **Limite di Indennizzo:** massimo importo, dovuto dalla Società per un singolo Sinistro o, quando precisato, per più sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
- **Locali:** vedi Fabbricato.
- **Locali in locazione/Rischio locativo:** responsabilità civile che grava sull'Assicurato/ Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dalla presente polizza al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato.

Se previsto nella Scheda di polizza, sono assicurati anche i locali adibiti a Deposito di riserva.

• **Merci speciali:**

- celluloidi (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e micro-porosa;
- materie plastiche espanse od alveolari;
- imballaggi in materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

• **Oblazione:** pagamento delle somme dovute all'erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell'ammenda.

• **Oggetti d'arte:** oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, tappeti, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d'antiquariato, Raccolte e collezioni in genere.

• **Perdite patrimoniali:** pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o a danni materiali.

• **Periodo assicurativo - Annualità assicurativa:** in caso di polizza di durata inferiore a un Anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.

In caso di polizza di durata superiore a un Anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un anno.

• **Polizza:** documento che prova l'esistenza del contratto assicurativo.

• **Premio:** somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

• **Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature,

• **Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni Assicurati.

• **Procedimento penale:** inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

• **Raccolte e collezioni:** raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, "curiosi" il cui valore unitario è influenzato dall'appartenenza alla raccolta.

• **Rapina:** impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.

• **Reato:** violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

• **Recesso:** scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.

• **Regola proporzionale:** qualora risulti assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del Sinistro, viene corrisposto un Indennizzo ridotto in propor-

zione della parte suddetta, così come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile.

- **Responsabilità contrattuale:** attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
- **Responsabilità extracontrattuale:** riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi *erga omnes* e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
- **Ricette Mediche:** documenti rilasciati da un medico per l'erogazione di farmaci da parte delle farmacie nell'ambito del S.S.N.
- **Ricorso amministrativo:** è quello presentato agli Organi amministrativi quali: Prefettura, Ministeri, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato.
- **Rischio:** probabilità che si verifichi un Sinistro.
- **Rischio locativo:** vedere Locali in locazione/ Rischio locativo.
- **Scasso:** forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.
- **Scippo:** sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
- **Scoperto:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in percentuale, che viene detratto:
 - dall'importo del danno per le garanzie delle Sezioni Incendio e responsabilità civile
 - dall'importo del danno indennizzabile per le garanzie della Sezione Furto.
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del

gelo o del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

- **Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Società:** l'Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- **Solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Struttura organizzativa (per la Sezione Assistenza):** il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, destinato alla gestione dei sinistri della Sezione Assistenza.
- **Supporti informatici:** materiali intercambiabili per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche ed altri programmi in licenza d'uso quali programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.
- **Terremoto:** movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a causa endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
- **Tetto:** complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
- **Valore allo stato d'uso:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato tenendo conto del de-

prezzamento stabilito in relazione a: grado di vetust , ubicazione, tipo, uso, qualit , funzionalit , stato di conservazione.

- **Valore a nuovo:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate   determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualit , caratteristiche e funzionalit .
- **Valore intero:** forma di assicurazione che copre la totalit  del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello Assicurato, salvo deroghe,   applicato il dispo-

sto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

- **Valori:** denaro e, se non costituenti Merci: carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore inerente l'Attivit  esercitata. Sono escluse le ricette mediche.
- **Vetri Stratificati:** sono costituiti da due o pi  strati di vetro, accoppiati tra loro tramite l'interposizione con procedimento particolare, di strato di materiale plastico. Sono parificate ai vetri stratificati anche le lastre, di adeguato spessore, di materiale plastico rigido in plexiglass, PVC, policarbonato.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.   responsabile della veridicit  e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Ed. 01/03/2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Carlo Cimbrini)



UnipolSai
ASSICURAZIONI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533,765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA
00818570012 - R.E.A. 511469 - Societ  soggetta all'attivit  di direzione e coordinamento di Unipol
Gruppo Finanziario Sp.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.
1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO

2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti condizioni di polizza:

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società.

Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.

E' fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile che disciplina il caso del mancato

pagamento del premio.

Art. 1.4 - Frazionamento del premio

Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L'assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio arretrato.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax.

Art. 1.8 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di almeno trenta giorni

ni rispetto alla data di efficacia del recesso.

La Società, entro i trenta giorni successivi alla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo il Sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 1.9 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a comunicare per iscritto alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate.

In ogni caso la Società può recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla comunicazione, con preavviso di trenta giorni, rimborsando, entro i quindici giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile. Il Contraente è esonerato dal comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per la garanzia Assistenza.

In particolare, in caso di Sinistro relativo alle sezioni Incendio, Terremoto, Furto, Responsabilità civile, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'omessa comunicazione di cui sopra determina la decadenza del diritto all'Indennizzo se commessa con dolo.

Art. 1.10 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assi-

curazione, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un Anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le Parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza annuale.

Nel caso in cui la polizza sia vincolata a favore di un Ente vincolatario, il Contraente avrà comunque la facoltà di recedere a patto che alleggi alla comunicazione una dichiarazione di consenso dell'Ente sopra citato.

Relativamente alla copertura prevista dalla Sezione Terremoto, se attivata valgono le condizioni previste al successivo articolo 1.11.

Art. 1.11 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione relativamente alla Sezione Terremoto

In deroga a quanto indicato al precedente Art. 1.10, si conviene che l'assicurazione relativa alla Sezione Terremoto ha durata annuale, senza tacito rinnovo.

La Società potrà comunicare al Contraente, almeno 90 giorni prima della scadenza annuale del contratto, la propria disponibilità a rinnovare per un ulteriore anno la copertura assicurativa relativa alla Sezione Terremoto, sulla base di nuove condizioni tariffarie e/o normative; in tale caso il Contraente, se non intende accettare la proposta, ha facoltà di inviare comunicazione di disdetta dell'intero contratto nei termini previsti all'art. 1.10.

In assenza di disdetta da parte del Contraente, il contratto, a scelta del Contraente:

- 1) se di durata poliennale, proseguirà fino alla scadenza senza la copertura prevista per la Sezione Terremoto;
- 2) se di durata annuale si rinnoverà tacitamente di anno in anno senza la copertura prevista per la Sezione Terremoto;

3) proseguirà o si rinnoverà integralmente, ma alle nuove condizioni proposte dalla Società per la copertura prevista per la Sezione Terremoto.

In assenza di comunicazione da parte della Società almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, le Parti alla scadenza di polizza potranno:

- concordare di rinnovare la copertura prevista alla Sezione Terremoto alle stesse condizioni previste per il primo anno, previo pagamento del premio annuale di polizza, comprensivo di quello per la Sezione Terremoto;
- non concordare di rinnovare la copertura prevista alla Sezione Terremoto: in tal caso il contratto proseguirà solamente per le altre coperture, qualora non sia stata inviata disdetta o comunicato il recesso nel caso di polizza poliennale.

Art. 1.12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 1.13 - Indicizzazione

Salvo che non sia diversamente convenuto nella Scheda di polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le regole seguenti.

Le somme assicurate e il premio sono collegati all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai (FOI) e di impiegati pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'Anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'Anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumen-

to o in diminuzione, le somme assicurate ed il premio vengono adeguati in proporzione;

- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di Scoperto, i valori espressi in percentuale, nonché tutte le prestazioni della Sezione Assistenza e della Sezione Tutela legale.

Art. 1.14 - Assistenza

La Società presta le garanzie indicate alla Sezione Assistenza in collaborazione con IMA Italia Assistance S.p.A. che si avvale della propria Struttura organizzativa, riservandosi la facoltà di risolvere il rapporto con la stessa e di avvalersi di altra impresa e di una diversa Struttura organizzativa; in tal caso la Società ne darà preventivo avviso al Contraente garantendo le medesime prestazioni previste dal presente contratto.

Art. 1.15 - Tutela legale

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata dalla Società ad **ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia** con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG.

La Società si riserva la facoltà di risolvere il rapporto con la stessa e di avvalersi di altra impresa; in tal caso la Società ne darà preventivo avviso al Contraente garantendo le medesime prestazioni previste dal presente contratto.

Art. 1.16 - Pattuizione della non rinnovabilità del contratto

Quando è pattuita la non rinnovabilità, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta.

Art. 1.17 - Nuovo domicilio - Nuova ubicazione degli enti Assicurati

Nel caso in cui l'Attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del

trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'Art. 1.5 - Aggravamento del rischio.

Questa estensione non opera per le partite Fabbricato e Locali in locazione/Rischio locativo assicurate nella Sezione Incendio e

Terremoto.

Art. 1.18 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è a scelta della Parte attrice, quello del luogo di residenza o sede del Convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 1.19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

2. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Norme comuni alle Sezioni INCENDIO - TERREMOTO - FURTO

Art. 2.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno, entro tre giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato deve:

- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, della loro qualità e quantità;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un reato doloso;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces-

saria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;

- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 2.2 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno

La quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo deve essere effettuata:

- a) direttamente dalle Parti; oppure, in difetto di accordo:
- b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio tramite raccomandata A/R, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni; in difetto di risposta, la Parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

I due periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero

l'accordo sulla quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo. Se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.

Ciascuna delle Parti sosterrà la spese del proprio perito; quelle del terzo faranno carico per metà al Contraente e per metà alla Società.

Art. 2.3 - Mandato dei periti nominati dalle Parti

I periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 2.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, le caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 2.12 - Criterio di valutazione del danno delle Norme per la Sezione Incendio e Terremoto e all'Art. 2.16 - Criterio di valutazione del danno delle Norme per la Sezione Furto;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di cui ai sopra citati Artt. 2.12 e 2.16.

Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi del punto b) dell'Art. 2.2 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno, delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con alle-

gate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 4) ed 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 2.4 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro trenta giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
- c) sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa Sezione di garanzia;
- d) in caso di Furto si evidenzino, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, dei casi di esclusione previsti nella Sezione di garanzia.

Art. 2.5 - Anticipo sull'Indennizzo

Limitatamente alle Sezioni Incendio, Terremoto e Furto, fermo il disposto dell'Art. 2.4 - Pagamento dell'Indennizzo - e a richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione

che:

- l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 2.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro - e che ne faccia esplicita richiesta;
- non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- l'Indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00;
- non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo dopo sessanta giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta.

L'acconto non potrà comunque superare:

- € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto
- € 250.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Incendio e Terremoto qualunque sia l'entità del danno stimato.

Art. 2.6 - Raccolte e collezioni

Qualora una Raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 2.7- Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);
- il loro valore è dato dall'importo nominale in essi riportato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 2.8 - Ricette mediche

Per le Ricette mediche si procede alla determinazione dell'ammontare del danno valutando l'importo di credito relativo a quelle andate distrutte al netto dei tickets incassati. Ai fini di tale stima, in assenza di documentazione, si calcola:

- a) l'importo ottenuto dalla Azienda Sanitaria quale rimborso, nell'Anno solare precedente, per il periodo corrispondente a quello intercorso tra l'ultima consegna delle Ricette mediche all'Azienda Sanitaria e il momento del Sinistro;
- b) la media dei rimborsi ottenuti nel semestre precedente alla predetta ultima consegna;
- c) la media dei rimborsi ottenuti nello stesso semestre dell'Anno solare precedente.

L'ammontare del danno viene determinato dal prodotto dell'importo di cui al punto a) per il rapporto degli importi di cui al punto b) e c), con il massimo della somma assicurata, dedotto il valore di rimborso delle prescrizioni di cui sopra rimaste non sottratte né distrutte.

Qualora l'Assicurato sia in grado di dimostrare, con apposita documentazione, l'importo delle prescrizioni mediche sottratte e/o distrutte, l'ammontare del danno verrà determinato in base ai duplicati esibiti.

Art. 2.9 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate o non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 2.10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni e dell'Indennizzo è vincolante anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 2.11 - Limite massimo dell'Indennizzo

Per ciascun Sinistro, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Norme per le Sezioni INCENDIO e TERREMOTO

Art. 2.12 - Criterio di valutazione del danno

Premesso che, salvo ove diversamente precisato, l'assicurazione è prestata nella forma a Valore intero, la garanzia può essere prestata in base al Valore a nuovo o in base al Valore allo stato d'uso:

- per le Lastre e per le Cose particolari viene applicato sempre il criterio di valutazione Valore a nuovo;

- per le Merci viene applicato sempre il criterio di valutazione Valore allo stato d'uso.

Se non diversamente convenuto sulla Scheda di polizza:

- per il Fabbricato, Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, Attrezzature e Arredamento, il Contenuto dell'abitazione, si applica il criterio di valutazione Valore a nuovo;

- per il Rischio locativo si applica il criterio di valutazione Valore allo stato d'uso.

L'ammontare del danno viene determinato, se prestato il Valore a nuovo:

- per il Fabbricato/Rischio locativo è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore dei recuperi;

- per Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, Attrezzature e Arredamento, Contenuto dell'abitazione è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi.

Per il Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato la stima non sarà effettuata col criterio del Valore a nuovo per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 24 mesi, per gli Oggetti d'arte, Preziosi e Valori, oggetti fuori uso ed inservibili; per quest'ultime la garanzia è prestata in base all'effettivo Valore allo stato d'uso al momento del Sinistro.

La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato.

Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del Fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 547 giorni (18 mesi) dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo e/o al rimpiazzo del Contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

Per le Cose particolari il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di un Anno dal Sinistro.

Per le Lastre si stima la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle Lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali

residui, senza applicazione della Regola proporzionale.

Per le Merci si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) meno il valore del residuo e delle Merci illese. Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Quando la garanzia è prestata a Valore allo stato d'uso, l'ammontare del danno liquidabile per il Fabbricato/Rischio locativo, Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, Attrezzature e Arredamento, Contenuto dell'abitazione, applicando al danno stimato secondo il criterio Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del Fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati.

Art. 2.13 - Deroga alla proporzionale

Premesso che, salvo per le garanzie ove diversamente previsto, l'assicurazione è stipulata nella forma Valore intero, la Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del Sinistro supera le somme assicurate di oltre:

- il 15% se la polizza è indicizzata;
- il 5% se la polizza non è indicizzata.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.

Art. 2.14 - Gestione delle vertenze e spese di difesa (valido esclusivamente per la Garanzia Supplementare Opzionale Ricorso terzi)

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;

- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Art. 2.15 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave, e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio stesso ma riguardino mutamenti episodici e transitori.

Alla Società spetterà il maggior premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Norme per la Sezione FURTO

Art. 2.16 - Criterio di valutazione del danno

Premesso che l'assicurazione è stipulata nella forma Primo rischio assoluto, l'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- per Merci, Macchinari e Apparecchiature

elettrici ed elettronici, Attrezzature e Arredamento, si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, (compresi gli oneri fiscali se dovuti), meno il valore del residuo e delle cose illese. Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;

- per le Cose particolari il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di un Anno dal Sinistro.

Se la polizza è soggetta ad adeguamento automatico per indicizzazione, per Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, Attrezzature e Arredamento, Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato, viene applicato il criterio di valutazione Valore a nuovo.

Quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, si conviene altresì che il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (pari al deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati e costituente la differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato, salvo ritardi per legittimi impedimenti, proceda nel termine di 547 giorni (18 mesi) dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, al rimpiazzo/riparazione delle cose rubate/danneggiate.

In caso contrario non si procederà al versamento del supplemento di cui sopra ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del singolo bene distrutto o danneggiato.

Viene, inoltre, stabilito quanto segue:

- posto che l'assicurazione è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale, qualunque sia al mo-

mento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

Art. 2.17 - Recupero delle cose rubate

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società.

È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi.

L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le cose rubate che vengano ritrovate dopo sessanta giorni dalla data di avviso del Sinistro; relativamente ai veicoli a motore questo diritto decorre dopo novanta giorni dalla data di avviso del Sinistro.

Norme per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 2.18 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Fermi gli obblighi previsti all'Art. 2.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- comunicare per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo, conseguenze, descrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del Sinistro, entro tre giorni dalla data di avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
 - anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, in caso di lesioni gravi a persona o decessi;
 - astenersi dal riconoscimento di responsabilità.
- Inoltre il Contraente o l'Assicurato deve comunicare tempestivamente le notizie, richie-

ste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della Legge infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione, nei termini di cui al primo comma, di eventuali richieste di risarcimento avanzate dal prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.

Art. 2.19 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Norme per la Sezione TUTELA LEGALE

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557;
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449.

Art. 2.20 - Denuncia del Sinistro

Il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

Art. 2.21 - Libera scelta del legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
- b) presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 2.22 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 2.23 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 2.21 - Libera scelta del Legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di Consulenti tecnici di Parte e di periti viene concordata con ARAG. La Società o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.

In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

Art. 2.24 - Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata nella Scheda di polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di responsabilità civile.

Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali.

Art. 2.25 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Norme per la Sezione ASSISTENZA

Art. 2.26 - Come ottenere le prestazioni di Assistenza

In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa fornendo le

seguenti informazioni:

1. cognome e nome e Suo indirizzo o recapito temporaneo;
2. tipo di assistenza richiesta;
3. numero di polizza.

La Struttura organizzativa, per completare le operazioni di assistenza, può richiedere all'Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita ad **IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza I. Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni.**

Il diritto ad ottenere assistenza viene meno qualora l'Assicurato non prenda contatto con la Struttura organizzativa nel momento in cui si verifica il Sinistro. I numeri da contattare sono i seguenti:

Numero Verde: 800.810.820 (per l'Italia)

oppure il numero +39 02 24128.285
(per chiamate dall'estero e dall'Italia)

oppure al fax +39 02 24128.245.

3. SEZIONE INCENDIO - Rischi nominati (acquistabile in alternativa alla Sezione Incendio - All Risks così come indicato nella Scheda di polizza)

Art.3.1 - Garanzia Base

La Società, nella forma a Valore intero se non diversamente previsto dalle singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste all'indirizzo riportato nella Scheda di polizza, da:

- 1) **Incendio.**
- 2) **Fulmine.**
- 3) **Esplosione, Implosione, Scoppio.** Con esclusione dei danni:
 - a) da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell'Assicurato, siano presenti in locali non oggetto dell'Attività assicurata;
 - b) a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetti del materiale.
- 4) **Urto di veicoli di terzi, bang sonico, urto o caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di satelliti.**
- 5) **Acqua condotta** fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere. Sono esclusi i danni:
 - a) da traboccamenti, rigurgiti, rotture di fognature;
 - b) alle Merci, ad eccezione di quelle in esposizione, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento se poste in locali interrati o seminterrati;
 - c) conseguenti a rottura di grondaie e pluviali.

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 150,00.

6) **Fumo, gas, vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie.

7) **Eventi atmosferici** grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

Acqua penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al Tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopradetti.

Con esclusione dei danni:

- a) a vetrate, lucernari, pannelli fotovoltaici e solari termici;
- b) a Lastre in fibrocemento, cemento-amiante, materia plastica, per effetto della grandine;
- c) a enti posti sotto tettoie o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- d) a tende frangisole, tettoie, Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, gazebo, coperture pressostatiche e tensostatiche, serre e a quanto in essi contenuto;
- e) da infiltrazione, umidità, stillicidio;
- f) da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- g) da sovraccarico di neve;
- h) da allagamenti, slavine, frane e mareggiate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di € 250,00. In nessun caso la Società inden-

nizzerà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa Annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata alle singole partite.

€ 150,00.

Sono, inoltre, inclusi in garanzia:

8) **Caduta di ascensori o montacarichi** per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni.

12) **Colpa grave:** i danni derivanti dagli eventi garantiti dalla presente Sezione Incendio determinati da colpa grave, anche se del Contraente e/o dell'Assicurato.

9) **Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione** da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia incluse le relative alimentazioni.

Con esclusione:

- a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei locali protetti;
- b) delle spese relative alla ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Annualità assicurativa, con l'applicazione di una Franchigia di € 1.000,00.

13) **Danni consequenziali:** i danni materiali conseguenti a Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse causati da:

- a) sviluppo di fumi, gas, vapori;
- b) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- c) colaggio o fuoriuscita di liquidi.

10) **Dispersione di carburanti e altri liquidi** a causa di rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi. La garanzia comprende anche il valore del liquido perduto fino alla concorrenza di € 10.000,00;

Con esclusione:

- a) dei danni dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori e stillicidio;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
- c) dei danni a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri.

14) **i Guasti arrecati dai soccorritori** allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti.

11) **Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture gas** in caso di dispersione a valle del contatore.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 2% della somma assicurata per il Fabbricato col massimo di € 2.000,00 e con l'applicazione di una Franchigia di

15) **Perdita delle pigioni:** nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia colpito da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno. La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di € 10.000,00 per ogni Annualità assicurativa.

16) **Selling Price:** la Società in caso di Sinistro che abbia colpito Merci già vendute e in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o

spese non sostenuti per la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- a) le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- b) l'avvenuta vendita risulti comprovata;
- c) le Merci danneggiate riguardino la vendita al dettaglio.

17) Spese di ricostruzione di Cose particolari: se assicurato il Contenuto, la Società rimborsa le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di Cose particolari fino alla concorrenza di € 3.000,00 nella forma a Primo rischio assoluto.

Dalla presente garanzia si intendono escluse le spese sostenute per la ricostruzione di dati memorizzati su Supporti informatici e il riacquisto di programmi in licenza d'uso.

18) Merci di categoria diversa: nella partita Contenuto sono comprese, anche Merci di categoria diversa da quelle attinenti l'Attività esercitata, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto.

19) Assicurazione di beni presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare: Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci si intendono assicurate quando, all'esterno dell'esercizio assicurato, si trovano temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre o presso l'abitazione non comunicante del titolare, e/o di soci dell'Attività esercitata.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 30.000,00.

20) Merci in aumento per il periodo Natalizio:

la somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentato, relativamente alle Merci, del 15% rispetto alla somma assicurata, per il periodo che decorre dalle ore 24 del 30 Novembre di ogni Anno fino alle ore 24 del 15 Gennaio successivo. La presente estensione si considera operante esclusivamente nei contratti soggetti ad adeguamento automatico.

21) Rinuncia al diritto di rivalsa: la Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) le Società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) causati da atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici;
- 2) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) di smarrimento, Furto o tentato Furto delle cose assicurate;
- 4) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- 5) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, Alluvione e maremoto;
- 6) avvenuti in occasione di occupazione abusiva;
- 7) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 8) di fenomeno elettrico a Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 9) causati da gelo.

Art. 3.3 - Delimitazioni

Ferma la somma assicurata alla partita Contenuto, per gli enti sotto riportati la garanzia è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo:

- 1) fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 3.000,00, per Preziosi e Valori; il limite sopraindicato si intende elevato ad € 10.000,00 se detti enti vengono custoditi in casseforti;
- 2) fino alla concorrenza di € 5.000,00 per singolo oggetto relativamente a pellicce, oggetti di argento e servizi di argenteria, elevati a € 20.000,00 se costituenti Merci;
- 3) fino alla concorrenza di € 20.000,00 per singolo Oggetto d'arte costituente Merce;
- 4) fino a un massimo di € 5.000,00 per le Merci speciali e gli Infiammabili non costituenti Merci.

Salvo quanto previsto dall'Art. 1914 c.c. per le spese di salvataggio o esplicitamente previsto dalle singole garanzie, per nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.

Art. 3.4 - Destinazione del Fabbricato e caratteristiche costruttive

L'Assicurazione è convenuta sulla base:

- 1) dell'attività indicata dal Contraente nella Scheda di polizza;
- 2) dalla Classe delle caratteristiche costruttive

del Fabbricato dichiarata nella Scheda di polizza:

Classe 1:

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. È tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati;
- strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.

Classe 2

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. Sono ammesse pareti esterne e copertura del Fabbricato costituite da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali incombustibili. E' tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati.
- strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

Sono tollerate porzioni di Fabbricato aventi caratteristiche costruttive differenti purché complessivamente non eccedano 1/10 della superficie complessiva del Fabbricato.

Art. 3.5 - Garanzie Supplementari (sempre operanti)

Art. 3.5.1 - Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture di acqua

In caso di danno indennizzabile ai sensi del punto 5) dell'Art. 3.1.5 - Acqua condotta, la So-

cià rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato che ha provocato la fuoriuscita di acqua nei locali assicurati.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto fino alla concorrenza della somma assicurata, indicata nella Scheda di polizza e con l'applicazione di una Franchigia di € 150,00.

La garanzia è operante se è assicurato il Fabbricato.

Art. 3.5.2 - Spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento

La Società rimborsa, le spese ragionevolmente sostenute a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio per:

- 1) demolire, sgomberare, trasportare, stoccare e smaltire in idonea discarica i residui del Sinistro (con esclusione dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni);
- 2) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili Assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda di polizza.

Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 3.6.1- Eventi Atmosferici

A - Scelta Basic

Gelo

A deroga del punto 9) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, la garanzia per gli eventi previsti al punto 7) Eventi Atmosferici dell'Art. 3.1 - Garanzia Base, è estesa ai danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all'interno del Fabbricato ed al servizio dello stesso.

Sono comprese, fino alla concorrenza di

€ 5.000,00, le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura.

Sono esclusi i danni:

- a) conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Fabbricato;
- b) a Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.

Per questa estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 10% delle somme assicurate alle singole partite, col massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa, con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00.

Acqua piovana, occlusione di condutture, rigurgito di scarichi

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da:

- 1) rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatosi nell'interno del Fabbricato assicurato; sono compresi i danni causati da fuoriuscita di acqua da apparecchiature e macchine a seguito di rottura, difetto, ingorgo e/o traboccamento;
- 2) infiltrazione dal Tetto a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde e pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono tuttavia esclusi:

- a) i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
- b) le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
- c) danni alle Merci poste in locali interrati o seminterrati.

Per questa estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà importo superiore

al 10% delle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto, col massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa, con l'applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di € 250,00.

B - Scelta Medium

Sovraccarico Neve

Le garanzie prestate con la scelta Basic sono così integrate: a parziale deroga della lettera g) del punto 7) Eventi Atmosferici dell'Art. 3.1 - Garanzia Base, la Società indennizza i danni materiali e diretti alla cose assicurate causati dal crollo totale o parziale delle strutture portanti del Tetto per effetto del sovraccarico di neve nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose assicurate.

Sono esclusi i danni causati:

- 1) da valanghe e slavine;
- 2) ai Fabbricati non conformi alle norme vigenti, al momento della costruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro Contenuto;
- 3) ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro Contenuto;
- 4) ai capannoni pressostatici, gazebo, tensostrutture, tendostrutture e al loro Contenuto;
- 5) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acqua, pannelli fotovoltaici e solari termici e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- 6) da scivolamento delle tegole.

La garanzia, per ciascuna Annualità Assicurativa, è prestata fino alla concorrenza del 50% delle somme rispettivamente assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 500,00.

C - Scelta Large

Grandine su fragili

Le garanzie prestate con la scelta Medium sono così integrate: ferma l'esclusione dei

danni ai pannelli fotovoltaici e solari termici, ed a parziale deroga delle lettere a) e b) del punto 7) Eventi Atmosferici dell'Art. 3.1 - Garanzia Base, è estesa ai danni materiali alla cose assicurate causati dalla grandine a:

- a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- b) lastre di fibrocemento o cemento - amianto e manufatti in materia plastica;

La garanzia, per ciascuna Annualità Assicurativa, è prestata fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto col massimo di € 30.000,00 con l'applicazione di una Franchigia di € 300,00.

Art. 3.6.2 - Danni Elettrici

A - Scelta Basic

Fenomeni elettrici

A parziale deroga del punto 8) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, la Società indennizza:

i danni materiali e diretti arrecati agli impianti elettrici e a Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, qualora Assicurati alle rispettive partite Fabbricato e/o Contenuto, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine.

Sono esclusi i danni:

- 1) a tubi elettronici o a lampade elettriche o altre fonti di luce;
- 2) dovuti ad usura, carenza di manutenzione o a manomissione;
- 3) avvenuti durante le fasi di montaggio, prova, manutenzione;
- 4) dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto fino alla concorrenza della somma assicurata, con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00 per ogni Sinistro.

B - Scelta Medium

Guasti

Le garanzie prestate con la scelta Basic sono così integrate: la Società indennizza, a Primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti agli impianti elettrici e a Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, qualora assicurati alle rispettive partite Fabbricato e/o

Contenuto, causati da:

- 1) errori dell'operatore, imperizia, negligenza ed errata manovra;
- 2) difetti di funzionamento, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di automatismi di regolazione e segnalazione;
- 3) guasti o rotture meccanici;
- 4) errore di progettazione o di costruzione;
- 5) vizi di materiale o difetti di fusione anche se causati con colpa del Contraente o dell'Assicurato.

La Società rimborsa, inoltre, nella forma a Primo rischio assoluto le spese necessariamente sostenute a seguito di Sinistro indennizzabile, per:

- a) la ricostituzione dei dati memorizzati su supporti danneggiati dal Sinistro e per il riacquisto di programmi in licenza d'uso fino ad un massimo complessivo di € 3.000,00. L'Indennizzo è corrisposto all'Assicurato purché la necessaria ricostruzione dei dati ed il riacquisto siano avvenuti entro un Anno dalla data del Sinistro. Sono escluse le spese derivanti da errata registrazione di dati, cancellazione per errore, cestinatura per svista;
- b) i maggiori costi per la prosecuzione dell'Attività dovuti a:
 - uso di un apparecchio sostitutivo;
 - applicazione di altri metodi di lavoro;
 - utilizzo di servizi effettuati da terzi;la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00.
- c) ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità connesse alla riparazione e/o al rimpiazzo delle cose danneggiate fino alla concorrenza di € 3.000,00.

Sono esclusi i danni:

- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- causati, limitatamente alla parte direttamente danneggiata da deperimento, corrosione, incrostazione, logoramento, usura, alterazione naturale, carenza di manutenzione, manomissione;
- verificatisi a seguito di montaggi e smon-

taggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché quelli verificatisi a seguito di trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dei locali di pertinenza dell'azienda;

- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;

Sono inoltre esclusi:

- i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato Italiano;
- le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

Le garanzie integrative sono prestate con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00.

Art. 3.6.3 - Danni Indiretti

A1- Scelta Basic

Danni indiretti a diaria

A parziale deroga del punto 7) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, la Società indennizza i danni derivanti all'Assicurato in seguito alla inattività dell'esercizio assicurato, a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Incendio. La garanzia è convenuta in forma forfettaria per la somma riportata nella Scheda di polizza, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, fino ad un massimo di 90 giorni per Sinistro e Annualità assicurativa.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione delle vendite e/o dell'attività. Questa indennità non viene corrisposta per: danni da acqua condotta, danni elettrici, danni a Merci in refrigerazione (anche se con impianto di allarme).

La garanzia opera con una Franchigia di 3 giorni.

A2- Scelta Basic

Danni indiretti a percentuale

A parziale deroga del punto 7) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, la Società, a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Incendio, corrisponderà una ulteriore indennità pari al 20% dell'Indennizzo relative alle partite Fabbrica-

to, Locali in locazione/Rischio locativo, Contenuto.

Questa indennità non viene corrisposta per: danni da: Acqua condotta, danni elettrici, danni a Merci in refrigerazione (anche se con impianto di allarme), Spese accessorie.

B- Scelta Medium

Maggiori costi

Le garanzie prestate con la scelta Basic A1 o A2 come precisato nella Scheda di polizza, sono così integrate:

la Società rimborsa le spese conseguenti a sinistri indennizzabili dalla presente Sezione necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate per:

- 1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l'interruzione; nonché, escluse quelle relative ai primi 3 (tre) giorni, la Società rimborsa le spese sostenute per:
- 2) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 3) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 4) lavorazioni presso terzi;
- 5) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- 6) affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività.

Sono esclusi i maggiori costi conseguenti ai danni previsti al punto 5) - Acqua condotta dell' Art. 3.1 della Garanzia base e alle garanzie supplementari opzionali danni Elettrici e danni a Merci in refrigerazione (anche se con impianto di allarme).

Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti nei 90 (novanta) giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata.

Art. 3.6.4 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto e nella forma a Primo rischio assoluto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale

civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio.

L'assicurazione comprende anche le attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali Assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi purché non destinate all'Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- 3) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- 4) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- 5) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o ricono-

scimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3.6.5 - Aumento periodico Merci assicurate

La somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci, di un'ulteriore somma e per i mesi indicati nella Scheda di polizza.

Art. 3.6.6 - Merci ed Attrezzature trasportate

La Società, nella forma a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Merci ed Attrezzature inerenti l'attività dichiarata durante il trasporto, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'Attività dichiarata, causati da:

- 1) Incendio;
- 2) Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- 3) urto con veicolo di terzi identificato, ribaltamento, uscita di strada, sempreché la merce sia imballata e opportunamente stivata;
- 4) tumulti, scioperi, terrorismo, atti vandalici e dolosi (qualora operante la Garanzia Supplementare Opzionale prevista dall'Art. 3.6.13 - Atti vandalici e dolosi).

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 250,00.

L'assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 3.6.7 - Danni a Merci in refrigerazione

La Società indennizza, a parziale deroga del punto 4) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, i danni materiali e diretti a Merci in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti a:

- 1) eventi garantiti in polizza alla Sezione Incendio;

- 2) guasti o rotture accidentali degli impianti dell'esercizio assicurato.

Con esclusione dei danni:

- a) da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo per una durata continuativa inferiore a 6 ore;
- b) a Merci poste su automezzi.

La garanzia è prestata, fino alla concorrenza della somma assicurata, con lo Scoperto del 20% con il minimo di € 250,00 per Sinistro.

Art. 3.6.8 - Danni a Merci in refrigerazione (con impianto di allarme)

La garanzia indicata all'Art. 3.6.7 - Danni a Merci in refrigerazione delle Garanzie Supplementari (Opzionali), si intenderà operante alla condizione, che tutti gli apparecchi per la produzione del freddo siano protetti da impianto automatico di allarme.

Detto dispositivo deve essere dotato di sensori che consentano di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo segnalandone l'anomalia tramite chiamata su linea telefonica direttamente a personale specializzato in grado di provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento degli apparecchi, oppure ad incaricati che avvertano immediatamente il personale suddetto.

L'impianto di allarme dovrà essere dotato di una alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una capacità sufficiente ad azionare il dispositivo di chiamata a distanza.

Il Contraente/Assicurato si obbliga a:

- 1) mantenere costantemente inserito il sistema d'allarme;
- 2) mantenere invariato ed efficiente il sistema stesso;
- 3) provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Durante il periodo di interruzione, il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare ol-

tre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso;

- 4) prendere tutte le misure necessarie a ridurre od evitare gli effetti dell'interruzione o dell'anormale produzione del freddo.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per Sinistro.

Nel caso in cui l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, lo Scoperto sarà elevato al 25% con il minimo di € 250,00.

Art. 3.6.9 - Lastre

La Società rimborsa, nella forma a Primo rischio assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle Lastre poste all'indirizzo indicato nella Scheda di polizza (compresi i costi di trasporto ed installazione ed esclusa qualsiasi altra spesa), con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.

Sono inclusi in garanzia i danni:

- 1) determinati da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato e delle persone delle quali questi deve rispondere a norma di legge;
- 2) verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, sabotaggio e vandalismo;
- 3) determinati da Incendio, fulmine, Scopio, Esplosione nonché da Furto o Rapina consumati e/o tentati;
- 4) causati da grandine, uragano, tempesta, trombe d'aria e bufera e da urto di cose trascinate o crollate per effetto del vento;
- 5) provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne, fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo dovuto per le spese di cui sopra.

Ferme le esclusioni previste dall'Art. 3.2 - Esclusioni, sono esclusi i danni:

- a) derivanti da crollo di Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- c) a sorgenti luminose e delle insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
- d) a Lastre costituenti Merci o aventi valore artistico;
- e) a cornici, intelaiature e supporti in genere;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 100,00.

Art. 3.6.10 - Pannelli fotovoltaici e solari termici

A parziale deroga della lettera a) del punto 7) Eventi Atmosferici dell'Art. 3.1 - della Garanzia Base, la Società indennizza i danni materiali ai pannelli fotovoltaici e solari termici.

La Garanzia Supplementare Opzionale 3.6.1 - Eventi atmosferici, se prestata, è operante anche per i pannelli fotovoltaici e solari termici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Art. 3.6.11 - Ricette mediche

In caso di danno indennizzabile alla presente Sezione Incendio, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo nella forma a Primo rischio

assoluto, i danni alle Ricette custodite nella farmacia assicurata. L'Indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa Annualità assicurativa non potrà essere superiore alla somma assicurata a questo titolo.

Art. 3.6.12 - Spese accessorie

In caso di danno indennizzabile, la Società si obbliga a rimborsare, fino alla concorrenza della somma assicurata le spese:

- 1) per gli onorari periti nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri; la garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00;
- 2) per onorari a consulenti, ingegneri, architetti per prestazioni non attinenti la liquidazione dei sinistri; la garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00;
- 3) ed i costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione, che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati Assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. Sono comunque escluse multe, ammende o sanzioni amministrative; la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo, col massimo di € 5.000,00;
- 4) per la riprogettazione del Fabbricato assicurato e per la direzione dei lavori; la garanzia è prestata con il limite del 5% del danno indennizzabile per la partita Fabbricato.

Le garanzie, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'Annualità assicurativa, sono prestate fino alla concorrenza complessiva di € 10.000,00, fermi i sottolimiti previsti alle singole voci ed in eccedenza alle somme assicurate.

Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti entro un Anno dal verificarsi del Sinistro.

Art. 3.6.13 - Atti vandalici e dolosi

La Società indennizza, anche a parziale deroga dei punti 1) e 6) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti vandalici e dolosi anche se avvenuti:

- con impiego di esplosivi;
- in occasione di Furto, Rapina, tentato Furto;
- in occasione di occupazione non militare del Fabbricato, con l'intesa che, se la durata dell'occupazione è superiore a cinque giorni, l'assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da esplosivi.

Sono esclusi i danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 300,00.

In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso della stessa Annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somme assicurate alle singole partite.

Art. 3.6.14 - Fabbricati aperti e enti all'aperto (esclusi veicoli)

A parziale deroga delle esclusioni previste alle lett. c) e d) del punto 7) Eventi atmosferici dell'Art. 3.1- Garanzia Base, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle sotto elencate cose assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto:

- 1) tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture, Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- 2) enti, esclusi veicoli, posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto, nell'area di pertinenza dell'attività.

Questa estensione di garanzia, per ciascuna Annualità assicurativa, è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma complessivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto, con l'applicazione di uno Scoperto del

10% col minimo di € 1.000,00.

Se è richiamata la Condizione specifica 3.7.2, è compresa l'Attività di Commercio Ambulante.

Art. 3.6.15 - Fabbricati aperti e enti all'aperto (compresi veicoli costituenti Merce)

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle sotto elencate cose, assicurate alle partite Fabbricato e/o Contenuto, causati da grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non:

- 1) tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture, Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- 2) enti posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto nell'area di pertinenza dell'Attività dichiarata;
- 3) autoveicoli e caravan costituenti Merce.

Questa garanzia, per ciascuna Annualità assicurativa, è prestata fino alla concorrenza del 15% della somma complessivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto.

Relativamente agli enti indicati nei punti 1) e 2) la garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di € 1.000,00.

Relativamente agli enti assicurati al punto 3) il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo veicolo, di una Franchigia di € 250,00 e non sarà corrisposta, per singolo veicolo, importo superiore a € 2.500,00.

Art 3.6.16 - Valori, Preziosi e Oggetti d'arte

I limiti previsti nella definizione Contenuto e ai punti 1) e 2) dell'Art. 3.3 - Delimitazioni sono così modificati:

- fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 6.000,00 per denaro e Valori; il limite sopraindicato si intende elevato a € 20.000,00 se detti enti vengono custoditi in casseforti;
- fino alla concorrenza di € 10.000,00 per

singolo oggetto relativamente a pellicce, oggetti di argento e servizi di argenteria, elevati ad € 30.000,00 se costituenti Merce;

- fino alla concorrenza di € 30.000,00 per singolo Oggetto d'arte costituente Merce.

3.7 - Condizioni Specifiche (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 3.7.1 - Danni Elettrici - Sistemi di protezione

In riferimento alla Garanzia Supplementare Opzionale 3.6.2 - Danni elettrici - A - Scelta Basic, il Contraente dichiara che gli impianti elettrici hanno i seguenti requisiti:

- 1) sono realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti" e successive modifiche e integrazioni;
- 2) sono protetti da scaricatori di sovratensioni, con capacità nominale di scarica di almeno 10KA, forma d'onda 8/20 micro secondi (norme C.E.I. 8/1 3° edizione).

Il Contraente dichiara inoltre che:

- 3) tutte le condutture metalliche degli impianti che entrano o escono dai locali sono collegate, tramite un collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra.

In caso di non rispondenza dei requisiti di cui sopra, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termine di polizza sotto deduzione del 20% di Scoperto. Se lo Scoperto è operante in concomitanza con una Franchigia, fermo lo Scoperto del 20%, la Franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

Art. 3.7.2 - Commercio Ambulante

Premesso che il Contraente/Assicurato esercita l'Attività di commercio ambulante, come attività principale ovvero come attività accessoria all'esercizio commerciale Assicurato, le garanzie prestate sugli enti Assicurati alla partita Contenuto, si intenderanno ope-

ranti anche:

- 1) a bordo dell'automezzo col quale viene svolta l'Attività durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa;
- 2) nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante, con l'esclusione dei danni previsti al punto 7) Eventi Atmosferici dell'Art. 3.1 - Garanzia Base se non richiamata la Garanzia Supplementare Opzionale 3.6.1.

Art 3.7.3 - Franchigia di € 1.500,00

L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 1.500,00 per ciascun Sinistro.

In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore.

Se previsto uno Scoperto, l'importo di Franchigia verrà parificato all'importo di minimo Scoperto.

Art 3.7.4 - Franchigia di € 2.500,00

L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 2.500,00 per ciascun Sinistro.

In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore.

Se previsto uno Scoperto, l'importo di Franchigia verrà parificato all'importo di minimo Scoperto.

Art 3.7.5 - Franchigia di € 20.000,00

L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 20.000,00 per ciascun Sinistro.

In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore.

Se previsto uno Scoperto, l'importo di Franchigia verrà parificato all'importo di minimo Scoperto.

3. SEZIONE INCENDIO - All Risks (acquistabile in alternativa alla Sezione Incendio - Rischi nominati così come indicato nella Scheda di polizza)

Art. 3.1 - Garanzia Base

La Società, nella forma a **Valore intero se non diversamente previsto**, indennizza tutti i danni materiali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso.

Sono, inoltre, incluse in garanzia:

- 1) **Colpa grave:** i danni derivanti dagli eventi garantiti dalla presente Sezione Incendio determinati da colpa grave anche se del Contraente e/o dell'Assicurato.
- 2) **Guasti arrecati dai soccorritori:** la garanzia comprende i costi sostenuti allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti.
- 3) **Perdita delle pigioni:** nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia colpito da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un Anno. La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto entro il limite indicato al punto 3) dell'Art. 3.3.2 - Limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti.
- 4) **Selling Price:** la Società in caso di Sinistro che abbia colpito Merci già vendute ed in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- a) le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- b) l'avvenuta vendita risulti comprovata;
- c) le Merci danneggiate riguardino la vendita al dettaglio.

- 5) **Spese di ricostruzione di Cose particolari:** se Assicurato il Contenuto, la Società rimborsa le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di Cose particolari. La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto fino alla concorrenza del limite indicato al punto 4) dell'Art. 3.3.2 - Limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti. Dalla presente garanzia si intendono escluse le spese sostenute per la ricostruzione di dati memorizzati su Supporti informatici e il riacquisto di programmi in licenza d'uso.
- 6) **Merci di categoria diversa:** nella partita Contenuto sono comprese anche Merci di categoria diversa da quelle attinenti all'Attività esercitata, fino alla concorrenza del limite indicato al punto 5) dell'Art. 3.3.2 - Limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti.
- 7) **Assicurazione di beni presso terzi o presso l'abitazione non comunicante del titolare:** Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci si intendono assicurate quando, all'esterno dell'esercizio assicurato, si trovano temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre o presso l'abitazione non comunicante del titolare, e/o di soci dell'Attività esercitata. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del limite indicato al punto 6) dell'Art. 3.3.2 - Limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti.
- 8) **Merci in aumento per il periodo Natalizio:** il capitale assicurato alla partita

Contenuto si intende aumentato, relativamente alle Merci, di un 15% rispetto alla somma assicurata, per il periodo che decorre dalle ore 24 del 30 Novembre di ogni Anno fino alle ore 24 del 15 Gennaio successivo.

La presente estensione si considera operante esclusivamente nei contratti soggetti ad adeguamento automatico.

9) Rinuncia al diritto di rivalsa: la Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) le Società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

10) Pannelli fotovoltaici e solari termici: sono compresi in garanzia i danni materiali ai pannelli fotovoltaici e solari termici esclusi i danni causati da eventi atmosferici o cose da essi trasportate.

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- 1) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 2) Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) inquinamento, contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- 4) eruzioni vulcaniche, terremoti, Inondazioni, Alluvioni, infiltrazioni e/o penetrazione di acque sotterranee o dal terreno, piene, maremoto, mareggiate, maree e

penetrazioni di acqua marina, bradisismo; allagamenti derivanti da accumulo esterno di acqua;

- 5) movimenti del terreno a seguito di scavi/sbancamenti, smottamento, cedimento del terreno, valanghe, caduta sassi, frana-menti, slavine, dilavamento;
- 6) dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- 7) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione, subiti dalle Merci, fuoriuscita del fluido frigorifero;
- 8) ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati, macchinari ed impianti;

salvo i conseguenti danni di Incendio, Esplosione e Scoppio, quelli causati da:

- 9) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate;
- 10) umidità, brina e condensa, siccità; animali, vegetali in genere;
- 11) mancata e/o anormale manutenzione;
- 12) guasti o rotture di natura meccanica o elettrica di impianti, Macchinari e Apparecchiature elettriche ed elettronici (sempreché non dovuti a Incendio, Esplosione e Scoppio) salvo i danni relativi allo spargimento di liquidi nei limiti previsti ai punti 8) e 13) dell'Art. 3.3.2 - Limiti di Indennizzo, Franchigia, Scoperto;
- 13) montaggio o smontaggio di Macchinari, impianti e Apparecchiature elettronici, costruzione o demolizione di Fabbricati, operazioni di pulizia, riparazioni, traslochi, ristrutturazioni;
- 14) difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- 15) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- 16) difetti di fusione, vizio di materiale, errori di costruzione o calcolo;
- 17) funzionamento improprio di Macchinari

ed impianti, esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;

18) sospensione di fornitura di energia, gas, acqua.

Sono esclusi i danni di:

19) Furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, Rapina, saccheggio, estorsione, Scippo e loro tentativi;

20) lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono sulle prestazioni, qualità, quantità, titolo e colore delle Merci;

21) cambiamenti di costruzione; mancato godimento; mancato reddito nonché qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

22) crolli, collassi strutturali, assestamenti, fessurazioni, dilatazioni o restringimenti, stacco di intonaci, finiture, cornicioni e grondaie, salvo che siano determinati da Incendio, fulmine, Esplosioni, Scoppio, trombe d'aria, tempeste, vento, uragani, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di tubazioni;

23) ammaccature, deformazioni, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, salvo che siano l'immediata conseguenza di altri eventi non specificatamente esclusi;

24) natura estetica.

Art. 3.3 - Delimitazione di Garanzia - Limiti di Indennizzo, Franchigie/Scoperti

Art. 3.3.1 - Delimitazioni di garanzia

Relativamente ai danni causati da grandine, pioggia, neve, vento o cose da esso trasportate si intendono esclusi i danni:

1) ad enti posti sotto tettoie o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

2) a tettoie, a Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, a gazebo, a coperture pressostatiche e tensostatiche, serre, nonché al loro Contenuto, a tende frangisole;

3) a pannelli fotovoltaici e solari termici.

Sono inoltre esclusi i danni:

4) causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all'interno dei Fabbricati, qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, tale da essere riscontrata su una pluralità di enti Assicurati e non;

5) causati dalla grandine a:

a. Vetrate e lucernari;

b. Lastre in fibro-cemento, cemento-amianto, materia plastica.

Relativamente al sovraccarico di neve, la Società non indennizzerà i danni:

6) a locali, strutture o serbatoi (e loro Contenuto) non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione;

7) da scivolamento di tegole;

8) ai capannoni pressostatici, gazebo, tensostrutture, tendostrutture ed al loro Contenuto;

Relativamente ai danni da gelo, sono esclusi quelli avvenuti in Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.

Relativamente ai danni materiali avvenuti in occasione di occupazione (purchè non militare) del Fabbricato, qualora la stessa si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi l'assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Relativamente alle Cose particolari, sono

esclusi i costi per la ricostruzione degli archivi su supporti dati, restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.

Art. 3.3.2 - Limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti

Limiti di Indennizzo

Limitatamente agli eventi sotto riportati, la Società non indennizzerà importo superiore a quanto indicato:

- 1) 70% della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto per **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio e terrorismo, atti vandalici o dolosi, grandine, pioggia, vento** e cose da esso trasportate;
- 2) 50% della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto per **sovraccarico neve**;
- 3) 5% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di € 10.000,00 per ogni Annualità assicurativa per **perdita delle pigioni**;
- 4) € 3.000,00 per spese di ricostruzione di **Cose particolari**;
- 5) 10% della somma assicurata alla partita Contenuto per **Merci di categoria diversa**;
- 6) 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 30.000,00 per **beni presso terzi o presso l'abitazione non comunicante del titolare**;
- 7) € 50.000,00 per danni da **gelo**;
- 8) 10% della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto per Allagamento ferme le esclusioni previste al punto 4) dell'Art. 3.2 - Esclusioni;
- 9) € 200.000,00 per colaggio di acqua da **impianti automatici di estinzione**;
- 10) 10% della somma assicurata con il massimo di € 6.000,00, per **Preziosi e Valori**; il limite sopraindicato si intende elevato ad € 20.000,00 se detti enti vengono custoditi in Casseforti e/o armadi di sicurezza;
- 11) € 10.000,00 per **singolo oggetto** (non costituente merce oggetto di vendita), relativamente a **pellicce, oggetti e servizi di argenteria**, e di € 20.000,00 per singolo

Oggetto d'arte, tappeto, pelliccia, argenteria costituente Merci;

- 12) € 5.000,00 per le **Merci speciali e Infiammabili non costituenti Merci**, purché inerenti all'Attività esercitata;
- 13) € 10.000,00 per i liquidi dispersi da rotture di serbatoi, vasche, silos e relativi raccordi.

Franchigie/Scoperti

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimangono a carico dell'Assicurato i seguenti importi:

- 1) Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi, attentati, terrorismo e sabotaggio, grandine, pioggia, sovraccarico neve, vento e cose da esso trasportate;
- 2) Franchigia di € 100,00 per la garanzia Lastre di cui all'art 3.5.3;
- 3) Franchigia di € 500,00 per ogni altra causa. Questa Franchigia si applica anche alle Garanzie supplementari salvo ove ne siano previste altre, ma non si applica per i sinistri causati da Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio non causati da esplosivi.

Art. 3.4 - Destinazione del Fabbricato e caratteristiche costruttive

L'Assicurazione è convenuta sulla base:

- 1) dell'attività indicata dal Contraente nella Scheda di polizza;
- 2) della Classe delle caratteristiche costruttive del Fabbricato dichiarata nella Scheda di polizza:

Classe 1:

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. E' tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati;
- strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.

Classe 2

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. Sono ammesse pareti esterne e copertura del Fabbricato costituite da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali incombustibili. E' tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati;
- strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

Sono tollerate porzioni di Fabbricato aventi caratteristiche costruttive differenti purché complessivamente non eccedano 1/10 della superficie complessiva del Fabbricato.

Art. 3.5 - Garanzie Supplementari (sempre operanti)

Art. 3.5.1 - Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio, la Società rimborsa le spese necessariamente sostenute per ricercare e riparare le rotture accidentali di impianti del Fabbricato che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata.

La garanzia è operante se è assicurato il Fabbricato.

Art. 3.5.2 - Spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento

La Società rimborsa, le spese ragionevolmente sostenute a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio per:

- 1) demolire, sgomberare, trasportare, stoccare e smaltire in idonea discarica i residui del Sinistro (con esclusione dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni);
- 2) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili Assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda di polizza.

Art. 3.5.3 - Lastre

Relativamente alla rottura di Lastre a seguito di urto accidentale di cose o persone, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la loro sostituzione, comprensiva dei costi di trasporto ed installazione, con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche.

La garanzia opera, a Primo rischio assoluto, per le Lastre poste all'indirizzo indicato nella Scheda di polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata; fermo questo limite, sono inoltre inclusi in garanzia, fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo, anche i danni provocati dalla rottura delle Lastre al Contenuto, purché Assicurato.

La presente copertura non comprende:

- a) i danni derivanti da crollo di Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) i danni a Lastre che alla data dell'entrata

- in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- c) i danni a sorgenti luminose e delle insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
 - d) i danni a Lastre costituenti Merci o aventi valore artistico;
 - e) i danni a cornici, intelaiature e supporti in genere;
 - f) i danni indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
 - g) le scheggiature e le rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre;
 - h) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di terrorismo, d'insurrezione, di occupazione militare, di invasione qualora il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - i) i danni causati da terremoto, da maremoto, da eruzione vulcanica, da mareggiate, Inondazioni, Alluvioni.

Art. 3.5.4 - Danni elettrici (operanti nella scelta espressamente indicata nella Scheda di polizza)

Scelta A) Fenomeni elettrici

A parziale deroga del punto 12) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata, i danni materiali a impianti, Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici assicurati alle partite Fabbricato e Contenuto, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Sono esclusi i danni:

- 1) a tubi elettronici o a lampade elettriche o altre fonti di luce;
- 2) dovuti ad usura, carenza di manutenzione o a manomissione;
- 3) avvenuti durante le fasi di montaggio, prova, manutenzione;
- 4) dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Scelta B) Guasti

A parziale deroga del punto 12) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, la Società indennizza guasti e rotture di natura meccanica, anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, a impianti e Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto, anche se causati da:

- a) errori dell'operatore, imperizia, negligenza ed errata manovra;
- b) difetti di funzionamento, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di automatismi di regolazione e segnalazione;
- c) errore di progettazione o di costruzione;
- d) vizi di materiale o difetti di fusione;
- e) scariche, correnti o da altri fenomeni elettrici.

La Società indennizza inoltre:

- f) i danni da scariche, correnti o da altri fenomeni elettrici a Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici per Annualità assicurativa, fino alla concorrenza della somma assicurata.

La Società rimborsa le spese necessariamente sostenute a seguito di Sinistro indennizzabile, per:

- g) la ricostituzione dei dati memorizzati su supporti danneggiati dal Sinistro e per il riacquisto di programmi in licenza d'uso fino ad un massimo complessivo di € 3.000,00. L'Indennizzo è corrisposto all'Assicurato purché la necessaria ricostruzione dei dati e il riacquisto siano avvenuti entro un Anno dalla data del Sinistro. Sono escluse le spese derivanti da errata registrazione di dati, cancellazione per errore, cestinatura per svista;
- h) i maggiori costi sostenuti per la prosecuzione dell'Attività, fino alla concorrenza di € 3.000,00, dovuti a:
 - uso di un apparecchio sostitutivo;
 - applicazione di altri metodi di lavoro;
 - utilizzo di servizi effettuati da terzi;
- i) ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità connesse alla riparazione e/o al rimpiazzo delle cose danneggiate fino alla concorrenza di € 3.000,00.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda di polizza.

Sono esclusi:

- a) i costi di trasporto e dogana determinati fuori dal territorio dello Stato Italiano;
- b) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 3.6.1 - Danni Indiretti

A1 - Scelta Basic

Danni indiretti a diaria

A parziale deroga del punto 21) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, la Società indennizza i danni derivanti all'Assicurato in seguito alla inattività dell'esercizio assicurato, causata direttamente da un Sinistro indennizzabile alla Sezione Incendio. La garanzia è convenuta in forma forfettaria per la somma riportata nella Scheda di polizza, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, fino ad un massimo di 90 giorni per Sinistro e Annualità assicurativa. Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione delle vendite e/o dell'attività. Questa indennità non viene corrisposta per i danni da: fuoriuscita di acqua da impianti, fenomeni elettrici, guasti, danni a Merci in refrigerazione (anche se con impianto di allarme). La garanzia opera dal 4° giorno successivo al Sinistro.

A2 - Scelta Basic

Danni indiretti a percentuale

A parziale deroga del punto 21) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, la Società a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Incendio, corrisponderà una ulteriore indennità pari al 20% dell'Indennizzo relative alle partite Fabbricato, Locali in locazione/Rischio locativo, Contenuto.

Questa indennità non viene corrisposta per i danni da: fuoriuscita di acqua da impianti, fe-

nomeni elettrici, guasti, danni a Merci in refrigerazione (anche se con impianto di allarme).

B - Scelta Medium

Maggiori costi

Le garanzie prestate con la Scelta A1 o A2 Basic come precisate nella Scheda di polizza sono così integrate: la Società rimborsa le spese conseguenti a sinistri indennizzabili dalla presente Sezione necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate per:

- 1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l'interruzione; nonché, escluse quelle relative ai primi 3 (tre) giorni, la Società rimborsa le spese sostenute per:
- 2) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 3) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 4) lavorazioni presso terzi;
- 5) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- 6) affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività.

Sono esclusi i maggiori costi conseguenti ai danni da scariche, correnti o da altri fenomeni elettrici a Macchinari e Apparecchiature elettriche ed elettronici e ai danni a Merci in refrigerazione (anche se con impianto di allarme). Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti nei 90 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro, fino alla concorrenza della somma assicurata.

Art. 3.6.2 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto e nella forma a Primo rischio assoluto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio.

L'assicurazione comprende, anche le attrezz-

zature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- 3) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- 4) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- 5) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3.6.3 - Aumento periodico Merci e Attrezzature assicurate

La somma assicurata alla partita Contenuto

si intende aumentata, relativamente alle Merci, di un'ulteriore somma e per i mesi indicati nella Scheda di polizza.

Art. 3.6.4 - Merci e Attrezzature trasportate

La Società, a parziale deroga del punto 9) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Merci e Attrezzature inerenti l'Attività esercitata durante il trasporto, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'attività dichiarata, causati da:

- 1) Incendio;
- 2) Esplosione o Scoppio non causati da odigni esplosivi;
- 3) urto con veicolo di terzi identificato, ribaltamento, uscita di strada sempreché la merce sia imballata e opportunamente stivata;
- 4) tumulti, scioperi, terrorismo, atti vandalici e dolosi.

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 500,00.

L'assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Questa garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita.

Art. 3.6.5 - Danni a Merci in refrigerazione

A parziale deroga del punto 7) dell'Art. 3.2 - Esclusioni, la Società indennizza i danni materiali a Merci in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti a:

- 1) eventi garantiti in polizza alla Sezione Incendio;
- 2) guasti o rotture accidentali degli impianti dell'esercizio assicurato.

Con esclusione dei danni:

- a) da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo per una durata continuativa inferiore a 6 ore;
- b) a Merci poste su automezzi.

La garanzia è prestata, con lo Scoperto del

20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita.

Art. 3.6.6 - Danni a Merci in refrigerazione (con impianto di allarme)

La garanzia indicata all'Art. 3.6.5 - Danni a Merci in refrigerazione, si intenderà operante alla condizione che tutti gli apparecchi per la produzione del freddo siano protetti da impianto automatico di allarme.

Detto dispositivo deve essere dotato di sensori che consentano di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo segnalandone l'anomalia tramite chiamata su linea telefonica direttamente a personale specializzato in grado di provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento degli apparecchi, oppure ad incaricati che avvertano immediatamente il personale suddetto.

L'impianto di allarme dovrà essere dotato di una alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una capacità sufficiente ad azionare il dispositivo di chiamata a distanza.

Il Contraente/Assicurato si obbliga a:

- 1) mantenere costantemente inserito il sistema d'allarme;
- 2) mantenere invariato ed efficiente il sistema stesso;
- 3) provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Durante il periodo di interruzione, il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso;
- 4) prendere tutte le misure necessarie a ridurre od evitare gli effetti dell'interruzione o dell'anormale produzione del freddo.

La garanzia è prestata, con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di

€ 500,00 per Sinistro, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita. Nel caso in cui l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, lo Scoperto sarà elevato al 25% e il minimo non indennizzabile di € 500,00.

Art. 3.6.7 - Pannelli fotovoltaici e solari termici

A parziale deroga del punto 3) dell'Art. 3.3.1 - Delimitazioni di garanzia, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla presente partita, i danni materiali a pannelli fotovoltaici e solari termici causati da grandine, pioggia, neve, vento o cose da esso trasportate.

Art. 3.6.8 - Ricette mediche

In caso di danno indennizzabile alla presente Sezione Incendio, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo nella forma a Primo rischio assoluto, i danni alle Ricette custodite nella farmacia assicurata. L'Indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa Annualità Assicurativa non potrà essere superiore alla somma assicurata a questo titolo.

Art.3.6.9 - Spese accessorie

In caso di danno indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società si obbliga a rimborsare le spese:

- 1) per gli onorari periti nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri; la garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo liquidato con il massimo di € 5.000,00;
- 2) per onorari a consulenti, ingegneri, architetti per prestazioni non attinenti la liquidazione dei sinistri; la garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo liquidato con il massimo di € 5.000,00;
- 3) ed i costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione, che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente

e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. Sono comunque escluse multe, ammende o sanzioni amministrative; la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo, col massimo di € 5.000,00;

- 4) per la riprogettazione del Fabbricato assicurato e per la direzione dei lavori; la garanzia è prestata con il limite del 5% del danno indennizzabile per la partita Fabbricato.

Le garanzie, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'Annualità assicurativa, sono prestate fino alla concorrenza complessiva di € 10.000,00 fermi i sottolimiti previsti alle singole voci.

Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti entro un Anno dal verificarsi del Sinistro.

Art. 3.6.10 - Grandine su fragili

A parziale deroga del punto 5) dell'Art. 3.3.1 - Delimitazioni di garanzia, ferma l'esclusione a pannelli fotovoltaici e solari termici la garanzia è estesa fino alla concorrenza di € 30.000,00 per Annualità assicurativa e con una Franchigia di € 300,00, ai danni materiali e diretti subiti da vetrate, lucernari, Lastre in fibro-cemento, cemento amianto, materiale plastico, se assicurate le relative partite Fabbricato e/o Contenuto. Ferma l'esclusione di cui al punto 3) dell'Art. 3.3.1 - Delimitazioni di garanzia.

Art. 3.6.11 - Fabbricati aperti e enti all'aperto (esclusi veicoli)

A parziale deroga dei punti 1) e 2) dell'Art. 3.3.1 - Delimitazioni della garanzia, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle sottoelencate cose assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto:

- 1) tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture, Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- 2) enti, esclusi veicoli, posti sotto tettoie,

gazebo o tensostrutture o all'aperto, nell'area di pertinenza dell'attività.

Questa estensione di garanzia, per ciascuna Annualità assicurativa, è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma complessivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto, con l'applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di € 1.000,00.

Se è richiamata la Condizione Specifica 3.7.2, è compresa l'attività di Commercio Ambulante.

Art. 3.6.12 - Fabbricati aperti e enti all'aperto (compresi veicoli costituenti Mercì)

A parziale deroga dei punti 1) e 2) dell'Art. 3.3.1 - Delimitazioni di garanzia, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle sottoelencate cose assicurate alle partite Fabbricato e/o Contenuto:

- 1) tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture, Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- 2) enti posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto nell'area di pertinenza dell'Attività dichiarata;
- 3) autoveicoli e caravan costituenti Mercì.

Questa garanzia, per ciascuna Annualità assicurativa, è prestata fino alla concorrenza del 15% della somma complessivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto.

Relativamente agli enti indicati nei punti 1) e 2) la garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di € 500,00. Relativamente agli enti assicurati al punto 3) il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo veicolo, di una Franchigia di € 250,00 e non sarà corrisposta, per singolo veicolo, importo superiore a € 2.500,00.

Art. 3.7 - Condizioni Specifiche (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 3.7.1 - Danni elettrici - Sistemi di protezione

Ad integrazione della Garanzia Supplementare sempre operante prevista dall'Art. 3.5.4

- Danni elettrici che si intende richiamata nei limiti della somma indicata nella Scheda di polizza, il Contraente dichiara che gli impianti elettrici hanno i seguenti requisiti:

- 1) sono realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti" e successive modifiche e integrazioni;
- 2) sono protetti da scaricatori di sovratensioni, con capacità nominale di scarica di almeno 10KA, forma d'onda 8/20 micro secondi (norme C.E.I. 8/1 - 3ª edizione).

Il Contraente dichiara inoltre che:

- 3) tutte le condutture metalliche degli impianti che entrano o escono dai locali sono collegate, tramite un collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra.

In caso di non rispondenza dei requisiti di cui sopra, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termine di polizza sotto deduzione del 20% di Scoperto. Se lo Scoperto è operante in concomitanza con una Franchigia, fermo lo Scoperto del 20%, la Franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

Art. 3.7.2 - Commercio Ambulante

Premesso che il Contraente/Assicurato esercita l'Attività di commercio ambulante, come attività principale ovvero come attività accessoria all'esercizio commerciale assicurato le garanzie prestate sugli enti Assicurati alla partita Contenuto, si intenderanno operanti anche:

- 1) a bordo dell'automezzo col quale viene

svolta l'attività durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa;

- 2) nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante.

Sono esclusi i danni subiti da enti all'aperto per effetto di eventi atmosferici, salvo che non sia prestata la Garanzia Supplementare Opzionale 3.6.11 - Fabbricati aperti e enti all'aperto (esclusi veicoli).

Art 3.7.3 - Franchigia di euro 1.500,00

L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 1.500,00 per ciascun Sinistro.

In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore. Se previsto uno Scoperto, l'importo di Franchigia verrà parificato all'importo di minimo Scoperto.

Art 3.7.4 - Franchigia di euro 2.500,00

L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 2.500,00 per ciascun Sinistro.

In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore. Se previsto uno Scoperto, l'importo di Franchigia verrà parificato all'importo di minimo Scoperto.

Art 3.7.5 - Franchigia di euro 20.000,00

L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 20.000,00 per ciascun Sinistro.

In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore. Se previsto uno Scoperto, l'importo di Franchigia verrà parificato all'importo di minimo Scoperto.

4. SEZIONE TERREMOTO

Art. 4.1 – Garanzia Base

Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati:

- a causa di terremoto;
- a causa di incendio, esplosione e scoppio conseguente a terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La garanzia prevista dalla presente Sezione Terremoto è obbligatoriamente abbinata alla garanzia della Sezione Incendio (Rischi nominati o All Risks). Sono assicurabili solo le partite assicurate nella sezione incendio.

I fabbricati sono così classificati per:

- TIPOLOGIA DEL FABBRICATO

(Classificazione valida solo per la presente sezione)

- A. Fabbricato facente parte di edificio adibito per almeno il 50% delle superfici complessive di tutti i piani a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze;
- B. altri Fabbricati (ad esempio, capannoni industriali adibiti in misura prevalente ad attività commerciale, artigianale o industriale).

- **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE** ferme le Classi dichiarate nella Sezione Incendio:

- 1) **Fabbricato ANTISISMICO**, intendendosi per tale l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- 2) **Fabbricato TRADIZIONALE**, intendendosi per tale l'intera costruzione con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato e/o metallo.
Sono tollerati e pertanto non costituiscono

aggravamento di rischio, per la costruzione tradizionale:

- le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla costruzione stessa;
 - l'armatura del tetto in legno;
- 3) **Fabbricato in MURATURA**, intendendosi per tale la costruzione che non possiede né le caratteristiche di Fabbricato antisismico né quelle di Fabbricato tradizionale.

Nella scheda di polizza sono dichiarate sia la Tipologia sia le Caratteristiche costruttive del Fabbricato.

Art. 4.2 – Esclusioni

Anche se avvenuti in occasione di terremoto o conseguenti a esso, **la Società non risponde dei danni:**

- 1) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 2) causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, da maremoto, di mareggiata, marea, alluvioni, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- 3) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- 4) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 5) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati, comprese le spese di demolizione e sgombero;
- 6) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al

momento della sottoscrizione del presente contratto.

Art. 4.3 - Limiti di indennizzo e franchigie

La garanzia Terremoto viene prestata:

- con i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, espressi in percentuale delle

somme assicurate alle singole partite richiamate Fabbricato e/o Contenuto e/o Aumento periodico Merci assicurate e/o Ricette, riportati in Scheda di polizza;

- con la Franchigia per singolo sinistro, riportata in Scheda di polizza.

5. SEZIONE FURTO

Art. 5.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza e nella forma a Primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, **esclusi Preziosi**, anche se di proprietà di terzi, causati da:

1) **Furto commesso all'interno dell'esercizio assicurato** purché l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) a seguito di rottura o scasso di robusti sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, di pavimenti, di Vetri stratificati;
- b) con uso di grimaldelli o arnesi simili;
- c) con uso fraudolento di chiavi. Per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti per la custodia dei locali;
- d) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- e) a seguito di scasso delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, a condizione che non siano assicurate Merci di categoria merceologica A1 o A2 come indicato nella Scheda di polizza; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 25 %;
- f) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8 e

le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;

- g) mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
- h) per via diversa da quella ordinaria superando ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- i) in modo clandestino e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate è prevista in polizza custodia in cassaforte, la Società è obbligata a pagare soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia asportato la cassaforte o l'abbia violata mediante rottura o scasso.

2) **Furto commesso senza introduzione nei locali contenenti le cose assicurate:**

- a) dall'esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
- b) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all'Attività esercitata. La garanzia è operante anche durante i periodi di chiusura diurna e serale tra le ore 8 e le ore 24.

3) **Rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate** anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La garanzia è estesa agli effetti personali, compresi Preziosi e Valori, di dipendenti, fornitori e clienti presenti all'interno dell'esercizio commerciale fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro.

4) **Furto commesso fuori dalle ore di lavoro**

da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato purché il Furto sia avvenuto nei modi previsti ai precedenti punti 1) e 2), fuori dalle ore di lavoro e l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione delle cose assicurate.

Sono convenute inoltre le seguenti operatività delle garanzie:

5) Furto o Rapina commessi in occasioni di eventi sociopolitici ed atmosferici.

Le garanzie di cui ai punti precedenti sono operanti anche se il Sinistro sia avvenuto in occasione di scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine e neve. Qualora il Sinistro fosse in rapporto con tali eventi, la garanzia è prestata con una Franchigia di € 250,00, ferme Franchigie e Scoperti di maggiore entità previsti in polizza.

6) Furto e Rapina presso fiere, mostre, terzi o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata.

Il Contenuto si intende assicurato contro Furto e Rapina quando, all'esterno dell'esercizio assicurato, si trova presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata o, temporaneamente, presso terzi e/o fiere e mostre. La garanzia Furto è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate con le modalità di cui al punto 1) del presente articolo ed è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita Contenuto e con uno Scoperto del 10%.

7) Furto utilizzando veicoli ricoverati nell'azienda assicurata

Qualora il Furto sia stato commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nell'am-

bito dell'azienda assicurata il pagamento, dell'Indennizzo sarà effettuato con uno Scoperto del 25%.

8) Merci in aumento per il periodo natalizio

La somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata del 15% per il periodo che decorre dalle ore 24 del 30 novembre di ogni Anno fino alle ore 24 del 15 gennaio successivo. La presente estensione si considera operante esclusivamente nei contratti soggetti ad adeguamento automatico.

9) Autorimesse

Qualora l'attività assicurata preveda l'esercizio di un'autorimessa, la copertura è estesa al Furto dei veicoli dei clienti, posti all'interno dei locali, comunque commesso durante le ore di apertura dell'autorimessa, purché con presenza delle persone addette al servizio.

Sono escluse le Merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto lasciato all'interno del veicolo. Il Furto di parti accessorie, pezzi di ricambio o singole parti dei veicoli è compreso solo se avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi.

La Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

10) Distributori di carburante

Qualora l'attività assicurata preveda la distribuzione di carburanti, la copertura comprende, a parziale deroga del punto 15) dell'Art. 5.2 - Esclusioni:

- a) il Furto del carburante avvenuto con rottura e/o scasso dei distributori o dei mezzi di chiusura dei serbatoi fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 5.000,00;
- b) la Rapina, fermi i limiti previsti all'Art. 5.5.3 - Scelta A, anche se avvenuta all'interno dei piazzali e degli spazi aperti di pertinenza dell'azienda.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con uno Scoperto del 25%.

La garanzia, entro i limiti della somma assicurata alla partita Contenuto, comprende:

11) **Guasti cagionati dai ladri** nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli:

- a) alle cose assicurate (esclusi i Valori) purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto ai precedenti punti 1), 2) e 3). La garanzia opera anche durante il loro possesso o l'uso abusivo conseguente al reato;
- b) ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi infissi senza l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti previsti nella Scheda di polizza, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto ai precedenti punti 1), 2) e 3);
- c) ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei locali, senza l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in polizza.

12) **Atti vandalici commessi dai ladri** alle cose assicurate (esclusi i Valori) nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli, purché le modalità dell'evento siano confermi a quanto previsto ai precedenti punti 1), 2) e 3); la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 300,00.

13) **Selling price**

La Società in caso di Sinistro che abbia colpito Merci già vendute ed in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

a) le Merci danneggiate non possano esse-

- re sostituite con equivalenti Merci illese;
- b) l'avvenuta vendita risulti comprovata;
 - c) le Merci danneggiate riguardino la vendita al dettaglio.

14) **Spese di ricostruzione di Cose particolari**

La Società rimborsa le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di Cose particolari. La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro. Dalla presente garanzia si intendono escluse le spese sostenute per la ricostruzione di dati memorizzati su supporti informatici.

Art. 5.2. - Esclusioni

Salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- 1) terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Inondazioni, Alluvioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;
- 2) guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 3) emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 4) Incendio, Esplosione, Implosione o Scopio anche se provocati dall'autore del Sinistro.

Sono esclusi altresì i danni:

- 5) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, degli Amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
- 6) commessi o agevolati con dolo:
 - a) da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con le persone di cui al precedente punto 5);
 - b) da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - c) dai dipendenti dell'Assicurato o Con-

- traente durante l'orario di lavoro;
- d) dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
 - 7) indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
 - 8) da Furto avvenuto quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai Preziosi e Valori l'esclusione decorre dalle ore 24 dell'ottavo giorno;
 - 9) alle vetrinette e mostre non comunicanti con i locali assicurati e al loro Contenuto;
 - 10) ai veicoli a motore non costituenti Merci;
 - 11) a slot machine, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti;
 - 12) a seguito di scasso di vetri non stratificati, salvo i casi previsti **dalla lettera e) ed f) e del punto 1) dell'Art. 5.1 - Garanzia Base;**
 - 13) derivanti da truffa;
 - 14) derivanti da Furto con destrezza;
 - 15) alle cose poste all'aperto anche se in aree recintate;
 - 16) da Furto e Rapina di Valori, salvo quanto previsto al punto 3) dell'Art. 5.1 - Garanzia Base.

Art. 5.3 - Delimitazioni

Ferma la somma assicurata alla partita Contenuto, l'assicurazione comprende:

- 1) Oggetti d'arte, pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria, non costituenti Merci, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per singolo oggetto, elevate a € 20.000,00 se costituenti Merci
- 2) Merci di categoria diversa da quella dell'attività dichiarata, esclusi comunque Preziosi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto col massimo di € 5.000,00;

Si conviene inoltre che

- 3) qualora siano assicurate Merci di "classe di rischio A1 o A2" come indicato nella Scheda di polizza l'Indennizzo viene corrisposto con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di

€2.500,00;

- 4) per ogni Sinistro e per ciascuna Annualità assicurativa, la Società non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art.1914 Codice Civile per le spese di salvataggio. In caso di Sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza corrispondente restituzione di premio;
- 5) in concomitanza di due o più Scoperti previsti in polizza, fatta eccezione per quelli relative a Mezzi di chiusura e protezione particolari (Artt. 5.6.5 - 5.7.4) e a impianti di allarme (Artt. 5.7.5 - 5.7.6 - 5.7.7 - 5.7.8) gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Se richiamate le Garanzia Supplementare e Condizioni Specifiche di cui agli articoli sopra indicati lo Scoperto massimo si intende elevato al 40%. Qualora sia prevista una Franchigia, quest'ultima, verrà considerata come minimo non indennizzabile. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo verrà determinato, conformemente all'Art. 1.9 - Altre Assicurazioni, delle Norme che regolano il contratto, senza tener conto dello Scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 5.4 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie contro il Furto all'interno di locali che i Fabbricati contenenti le cose assicurate abbiano le pareti confinanti con l'esterno o con locali di altre unità immobiliari o spazi di uso comune e il Tetto (qualora la linea di gronda sia situata, in verticale, ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall'esterno) in muratura, vivo, cot-

to, conglomerato cementizio, vetrocemento armato o vetro stratificato.

Queste caratteristiche non sono richieste per il Contenuto posto presso fiere e/o mostre.

Art. 5.5 - Garanzie Supplementari (sempre operanti) (operanti nella scelta espressamente indicata nella Scheda di polizza)

Art. 5.5.1 - Furto di fissi ed infissi Scelta A)

La Società rimborsa le spese sostenute a seguito di Furto o tentato Furto di fissi ed infissi, intesi come i manufatti per la chiusura degli elementi di transito, illuminazione, ed aerazione, di apparecchiature di allarme e sorveglianza, di altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato ad esclusione delle componenti in rame.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro ed entro i limiti della somma assicurata alla partita Contenuto.

Scelta B)

La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese sostenute a seguito di Furto o tentato Furto di fissi ed infissi, intesi come i manufatti per la chiusura degli elementi di transito, illuminazione, ed aerazione, di apparecchiature di allarme e sorveglianza, di altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato ad esclusione delle componenti in rame.

Art. 5.5.2 - Furto Valori

In caso di Furto commesso con le modalità descritte ai punti 1) e 4) dell'Art. 5.1 della Garanzia Base, la Società, per il solo rischio Furto ed in deroga al punto 16) dell'Art. 5.2 - Esclusioni, assicura:

Scelta A)

I Valori riposti sotto chiave, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto, ma non in eccedenza ad essa.

Scelta B)

I Valori custoditi in cassaforte entro i limiti della somma garantita alla relativa partita.

L'assicurazione è operante:

- 1) soltanto nel caso in cui l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante scasso, asportando comunque i Valori in uno dei modi previsti al punto 1) dell'Art. 5.1;
- 2) oppure quando vi sia stata l'asportazione totale della cassaforte;
- 3) oppure quando la cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

Fermo il limite della somma assicurata per questa garanzia, sono compresi anche i Valori fuori cassaforte, semprechè custoditi sotto chiave; questa estensione opera fino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.000,00.

Se è assicurato il Contenuto dell'abitazione comunicante, i relativi Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni della Scelta A).

Art. 5.5.3 - Rapina Valori all'interno dei locali La Società assicura, in deroga al punto 16) dell'Art. 5.2, contro il solo rischio di Rapina di Valori: Scelta A)

fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.000,00, a condizione che la Rapina sia avvenuta nei locali indicati nella Scheda di polizza anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Scelta B)

fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, a condizione che la Rapina sia avvenuta nei locali indicati in polizza anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10%.

Se è assicurato il Contenuto dell'abitazione comunicante, i relativi Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti della Scelta A).

Quando la copertura è riferita ai rischi "Distributori di carburante" la presente garanzia opera all'interno dei piazzali e degli spazi aperti di pertinenza dell'azienda, fermo lo Scoperto del 25% previsto dal punto 10) dell'Art. 5.1 - Garanzia Base.

Art. 5.6 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 5.6.1 - Vetrinette esterne

La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata relativa partita, indennizza il Furto di Merci o prodotti inerenti all'attività assicurata (esclusi Valori e Preziosi) contenuti nelle vetrinette esterne non comunicanti internamente coi locali. La garanzia è operante a condizione che le vetrinette siano validamente fissate e chiuse con serrature o lucchetti e siano poste a non più di 20 metri dagli accessi dell'esercizio.

La Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza con detrazione di uno Scoperto del 25% con il minimo di € 50,00.

Per la presente garanzia non è operante la Condizione Specifica "Reintegro automatico" di cui all'Art. 5.7.1 anche se richiamata.

Art. 5.6.2 - Portavalori

La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, indennizza la perdita di Valori e/o di Ricette mediche in conseguenza di Rapina o Scippo commessi sulla persona dell'Assicurato o Contraente o degli Addetti all'attività stessa, durante il trasferimento al domicilio dell'Assicurato, a banche, fornitori, clienti o viceversa, all'esterno del Fabbricato in cui si esercita l'Attività assicurata.

La garanzia è inoltre estesa al Furto:

- in seguito ad infortunio o malore della per-

sona incaricata del trasporto;

- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori.

La garanzia si intende prestata dalle ore 6 alle ore 23 e non opera se la persona che trasporta i Valori e/o le Ricette all'esterno del Fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

Quando la copertura è riferita ai rischi "Distributori di carburante" la presente garanzia opera al di fuori dei piazzali e degli spazi aperti di pertinenza dell'Azienda. La garanzia è prestata esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20%, ridotto al 10% in caso di Rapina.

Art. 5.6.3 - Aumento periodico Merci assicurate

La somma assicurata per la partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci, dell'ulteriore somma e per i mesi indicati nella Scheda di polizza.

Art. 5.6.4 - Merci trasportate

La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla presente partita, indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Furto o Rapina di Merci inerenti all'attività dichiarata (esclusi Valori e Preziosi) durante il trasporto, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'attività dichiarata. Nel caso in cui l'autoveicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso e con le portiere bloccate, e non telonato. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 200,00.

Art. 5.6.5 - Furto di Merci all'aperto

A parziale deroga al punto 15) dell'Art. 5.2 - Esclusioni, la Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, indennizza il Furto, a seguito di rottura o scasso dei sistemi di chiusura o protezione,

delle Merci o prodotti inerenti all'Attività assicurata posti all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'azienda, compreso, se assicurato, il Deposito di riserva.

Questa garanzia non è operante per Furto di:

- Valori e Preziosi;
- acciaio, alluminio, rame ed ottone.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00. Tale Scoperto sostituisce eventuali altri Scoperti previsti nel contratto.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che detta area sia:

- 1) fornita di illuminazione;
- 2) completamente recintata da struttura di altezza minima di 1,50 m., con una base in cemento o laterizi di altezza minima dal suolo di 30 cm. Gli ingressi siano muniti di cancelli metallici chiusi con lucchetto antistrappo;
- 3) protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da ditta specializzata e dotato dei seguenti requisiti:
 - a) n.1 centralina autoprotetta;
 - b) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
 - c) sensori di contatto su tutti i cancelli di accesso;
 - d) registratore di eventi (di controllo);
 - e) trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di Vigilanza.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 4) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- 5) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 6) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di manutenzione redatto almeno una volta all'Anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta effi-

cienza;

- 7) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione, il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

Qualora, in caso di Sinistro, vi fosse inosservanza degli obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione di un ulteriore Scoperto del 20% col minimo di € 300,00.

Qualora si assicurino veicoli la garanzia è operante a condizione che siano regolarmente chiusi a chiave, i cristalli, se presenti, siano completamente alzati e le chiavi di avviamento siano riposte nei locali dell'azienda in cassetti o armadi chiusi a chiave. Si precisa che il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti del veicolo, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al Furto del veicolo stesso.

Per la presente garanzia non è operante la Condizione Specifica "Reintegro automatico" di cui all'Art. 5.7.1 anche se richiamata.

Art. 5.6.6 - Distributori esterni di Merci inerenti l'Attività esercitata

A parziale deroga al punto 15) dell'Art. 5.2 - Esclusioni, la Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, indennizza il Furto dei distributori esterni inerenti l'Attività esercitata (nonché il relativo Contenuto), avvenuto mediante rottura, scasso o asportazione degli stessi e sempreché siano stabilmente fissati al suolo e/o a pareti in muratura. La Società corrisponderà l'Indennizzo sotto detrazione di uno Scoperto del 25% col minimo di € 100,00.

La garanzia comprende anche i guasti cagio-

nati dai ladri ai distributori.
Per i Valori la garanzia è prestata col massimo di € 500,00.

Art. 5.6.7 - Distributori di carburante (Furto Valori)

A parziale deroga al punto 15) dell'Art. 5.2 - Esclusioni, la Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, indennizza il Furto di Valori contenuti nei distributori di benzina avvenuto con rottura e/o scasso degli stessi.

La garanzia comprende anche i guasti cagionati dai ladri ai distributori.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con uno Scoperto del 25%.

Art. 5.6.8 - Ricette mediche

In caso di danno indennizzabile alla presente Sezione Furto, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo nella forma a Primo rischio assoluto, i danni di Furto e Rapina delle Ricette custodite nella farmacia assicurata. Le garanzie sono operanti a condizione che il Sinistro sia avvenuto nei modi previsti all'Art. 5.1 - Garanzia Base.

Art. 5.6.9 - Infedeltà dei dipendenti

La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, indennizza le perdite derivanti da reati di Furto, Rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:

- 1) tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- 2) il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di un Anno dalla consumazione;
- 3) il dipendente infedele sia stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l'attività criminosa

abbia avuto inizio durante la validità dell'assicurazione. Qualora nel periodo intercorrente fra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivanti dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge, compiute prima e dopo tale termine, siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato. La garanzia è operante per la totalità dei dipendenti, regolarmente iscritti nei libri paga obbligatori. La somma assicurata rappresenta il massimo che la Società è tenuta a pagare per ciascuna Annualità assicurativa. Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti, sia che facciano parte del patrimonio dell'Assicurato sia che di essi l'Assicurato debba rispondere per essergli stati affidati da terzi, dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recupero. Sono esclusi dall'Indennizzo i lucri mancanti, gli interessi ed ogni altro danno indiretto. L'assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per l'Assicurato a rimborso di premio.

Art. 5.6.10 - Spese accessorie

La Società rimborsa, se conseguenti ad un Sinistro indennizzabile a termini di polizza, fermo il limite della somma assicurata alla partita Contenuto, le spese:

- 1) sostenute per gli onorari dei periti scelti e nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo liquidato, col massimo di € 1.000,00 per Annualità assicurativa;
- 2) sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di Scippo o Rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di polizza fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Annualità assicurativa;
- 3) relative ai costi del materiale e delle ope-

razioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti, anche personali dell'Assicurato o degli Addetti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro;

- 4) necessarie e non inconsideratamente sostenute, a seguito di forzata inattività, e documentate per:
- a) pubblicizzare il riavvio dell'attività;
 - b) utilizzare macchinari ed impianti in sostituzione di quelli danneggiati o sottratti;
 - c) svolgere lavoro straordinario del personale per il riavvio dell'attività;
 - d) affittare nuovi locali per il trasferimento temporaneo dell'attività;
 - e) rispettare altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato, escluse le penali.

Il rimborso è comunque limitato alle spese sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro fino alla concorrenza complessiva di € 3.000,00 per Annualità assicurativa.

Art. 5.6.11 - Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione

La Società rimborsa le spese sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento di un Sinistro indennizzabile a termine della presente sezione Furto, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Annualità assicurativa.

Art. 5.6.12 - Slot machine, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti

Nell'attività assicurata sono presenti apparecchi idonei per il gioco lecito, così come definiti nell'Art. 110, e successive modifiche ed integrazioni, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La garanzia, in deroga al punto 11) dell'Art. 5.2 - Esclusioni, è estesa al Furto e alla Rapina di slot machines, gettoniere, cambiamonete, e dei relativi contenuti nonché ai guasti loro cagionati dai ladri per commettere o tentare di commettere il Furto.

La garanzia, in deroga al punto 11) dell'Art. 5.2 - Esclusioni, è estesa al Furto e alla Rapina di slot machines, gettoniere, cambiamonete, e dei relativi contenuti nonché ai guasti loro cagionati dai ladri per commettere o tentare di commettere il Furto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita per uno o più sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo; per ciascun apparecchio, gettoniera, cambiamonete e relativi contenuti, la Società non corrisponderà somma superiore a € 1.000,00 per Sinistro.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% col minimo di € 300,00.

Art. 5.7 - Condizioni Specifiche (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 5.7.1 - Reintegro automatico

A parziale deroga del punto 4) dell'Art. 5.3 - Delimitazioni, dopo ogni Sinistro la Società provvederà automaticamente a reintegrare la somma assicurata alla partita Contenuto dello stesso importo dell'Indennizzo. I reintegri nel corso della stessa Annualità assicurativa non potranno essere complessivamente superiori alla somma originariamente assicurata.

Su richiesta del Contraente e previo assenso della Società, si potranno concordare eventuali ulteriori reintegri con pagamento del corrispondente premio.

Qualora a seguito del Sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio non goduto al netto dell'imposta, sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 5.7.2 - Commercio ambulante

Premesso che il Contraente/Assicurato esercita l'attività di commercio ambulante, come

attività principale ovvero come attività accessoria all'esercizio commerciale assicurato, le garanzie comprendono:

- 1) la Rapina di Merci, prodotti, Macchinari, Arredamento e Attrezzature inerenti all'attività assicurata (esclusi Valori e Preziosi), quando si trovino all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato, di proprietà o in uso all'Assicurato, con il quale egli effettua la propria attività. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma garantita alla partita Contenuto con uno Scoperto del 10% col minimo di € 250,00;
- 2) la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi durante il "mercato" e negli spazi dello stesso sulla persona dell'Assicurato o Contraente o sugli Addetti all'Attività di commercio ambulante. La garanzia è inoltre estesa al Furto:
 - in seguito ad infortunio o malore della persona incaricata del trasporto
 - con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 1.500,00 per Sinistro e con uno Scoperto del 20%.

Art. 5.7.3 - Deroga alle caratteristiche costruttive

A parziale deroga dell'art.5.4 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato, si precisa che il Fabbricato contenente le cose assicurate può avere le pareti esterne e/o il Tetto costruito con robuste strutture metalliche o in lega metallica oppure costituite da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni rivestite da materiale metallico. Per il solo Tetto è tollerata la copertura con tegole purché sovrastanti strutture continue comunque costruite, con fibrocemento o con materiali similari.

In caso di furto avvenuto con introduzione nei locali attraverso pareti o tetto aventi queste caratteristiche, si conviene che l'indennizzo liquidato sarà corrisposto con detrazione di uno scoperto pari al 20%.

Art. 5.7.4 - Mezzi di chiusura particolari

A parziale deroga del punto 1) lett. a) ed e) dell'Art. 5.1 - Garanzia Base, l'assicurazione per i danni di Furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- 1) serramenti di legno pieno di spessore minimo di 0,015 m (15 mm), o di acciaio dello spessore minimo di 0,0008 m (8/10 mm), senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- 2) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 0,015 m (15 mm), ancorate nel muro, con luci, se rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 0,5 m (50 cm) e 0,18 m (18 cm) oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 0,04 m² (400 cm²).

Nel caso in cui i mezzi di protezione e chiusura utilizzati per commettere il furto non siano conformi a quelli sopra descritti, la garanzia Furto:

- si intenderà operante con l'applicazione di uno Scoperto del 25% qualora ricorrano almeno i casi previsti dal punto 1) lettera a) dell'Art. 5.1 - Garanzia Base;
- si intenderà operante con l'applicazione di un ulteriore Scoperto del 25% qualora ricorrano almeno i casi previsti dal punto 1) lettera e) dell'Art. 5.1 - Garanzia Base;
- non sarà operante così come indicato al punto 12) dell'Art. 5.2 - Esclusioni se l'Attività esercitata rientri nella classe merceologica A1 o A2.

Art. 5.7.5. Impianto di allarme

Il Contraente dichiara che i locali contenenti

le cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto del tipo volumetrico e/o perimetrale dotato almeno dei seguenti requisiti di base:

- 1) n° 1 centralina auto protetta;
- 2) n° 2 sirene autoalimentate di cui una posta all'esterno dei locali e l'altra all'interno;
- 3) un'alimentazione elettrica di soccorso che, interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 4) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- 5) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 6) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione, il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa deduzione del 15% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto del 15% sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 5.7.6 - Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi

Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installa-

to da ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti di base:

- 1) n° 1 centralina autoprotetta collocata in una posizione non raggiungibile per via ordinaria, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- 2) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
- 3) registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell'impianto;
- 4) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio e/o linea ISDN e/o linea ADSL.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di manutenzione redatto dalla ditta incaricata all'assistenza tecnica, almeno una volta all'Anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- 4) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione l'Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/o l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa deduzione del 25% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata mi-

nimo assoluto.

Art. 5.7.7 - Impianto d'allarme antifurto con doppio livello di protezione

Il Contraente o l'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione è essenziale per l'efficacia del contratto, che:

- 1) i locali, contenenti le cose assicurate, sono protetti da impianto di allarme antifurto di tipo volumetrico realizzato con rivelatori antiaccecamento collocati in punti non raggiungibili per via ordinaria;
- 2) ogni apertura, verso l'esterno, dei locali contenenti le cose assicurate, posta a meno di quattro metri da piani accessibili e praticabili per via ordinaria, è protetta da rivelatori di apertura di elementi apribili (porte e finestre) e/o rivelatori di rottura di elementi fragili (Lastre di vetro, plastica rigida, simili) installati da ditta specializzata; dotati almeno dei seguenti requisiti di base:
- 3) n°1 centralina autoprotetta collocata in una posizione non raggiungibile per via ordinaria;
- 4) alimentazione elettrica di soccorso, che interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
- 5) registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti cambiamenti di stato dell'impianto;
- 6) sensori in grado di fornire oltre alla segnalazione di allarme per intrusione, anche:
 - le manomissioni dovute ad illecita apertura dell'involucro del rivelatore o a tentativo di accecamento;
 - la rimozione dalla sede d'installazione del rivelatore stesso;
 - la manomissione con mezzi magnetici;
 - la mancanza del segnale di sopravvivenza del rivelatore;
- 7) trasmissione a distanza di un segnale di stato di ogni singolo rivelatore, tramite linea telefonica ISDN e/o ADSL e/o linea cellulare e/o ponte radio.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di manutenzione redatto dalla ditta incaricata all'assistenza tecnica, almeno una volta all'Anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- 4) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento del rivelatore in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione l'Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

Qualora il Contraente o l'Assicurato, o chi per esso, non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società risponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa deduzione del 25% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 5.7.8 - Impianto d'allarme antifurto con videosorveglianza

Il Contraente o l'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione è essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali, contenenti le cose assicurate, sono monitorati da un sistema di televisione a circuito chiuso (TVCC), costituito da telecamere collegate a monitor locali e remoti, installato da ditta specializzata e dotato, almeno, dei seguenti requisiti di base:

- 1) collegamento con un impianto di allarme antifurto avente requisiti corrispondenti a quanto indicato in polizza all'Art. 5.7.6 o 5.7.7;
- 2) collegamento ad un videoregistratore time-lapse (con sovrapposizione di data e

- ora sull'immagine); i supporti registrati devono essere conservati per almeno 48 ore;
- 3) trasmissione a distanza delle immagini, direttamente a centrali di telesorveglianza o teleassistenza, tramite linea telefonica ISDN o ADSL, protetta contro l'interruzione dolosa;
 - 4) la centrale di telesorveglianza deve prendere visione delle immagini riprese nei momenti immediatamente precedenti all'invio dell'allarme;
 - 5) un'alimentazione elettrica di soccorso, che intervenga automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive.

Il Contraente/Assicurato, o chi per esso, si obbliga:

- 6) ad inserire il sistema TVCC ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- 7) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 8) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di manutenzione redatto dalla ditta incaricata all'assistenza tecnica, almeno una volta all'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- 9) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione l'Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

Qualora il Contraente o l'Assicurato, o chi per esso, non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza previa deduzione del 25% di Scoperto che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata quale minimo assoluto.

Art. 5.7.9 - Abrogazione dello Scoperto per Merci di Classe A1 e A2 (come da Scheda di polizza)

Si intende abolito lo Scoperto previsto al punto 3) dell'Art. 5.3 per le Merci di "classe di rischio A1 e A2".

Art. 5.7.10. - Inserimento dello Scoperto per Merci di classe B1-B2-C1-C2-D1-D2 (come da Scheda di polizza)

Si conviene che l'Indennizzo liquidato a seguito di Sinistro alla partita Contenuto, limitatamente alle garanzie descritte all'Art. 5.1, sarà corrisposto con la detrazione di uno Scoperto pari al 10% con il minimo di € 250,00.

In caso di concomitanza di più Scoperti, si applica il disposto previsto dal punto 5) dell'Art. 5.3.

Art. 5.7.11 - Pluralità Esercizi Assicurati

Si conviene che, per uno o più sinistri che abbiano colpito le ubicazioni dell'azienda assicurata indicate nella Scheda di polizza, la garanzia per la partita Contenuto è prestata fino alla concorrenza annua del "limite aggregato annuo" pattuito.

Per ciascun Sinistro, la Società non corrisponderà somma superiore a quella assicurata per la singola ubicazione dell'azienda.

6. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 6.1 - Garanzia Base - R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende l'esercizio delle seguenti attività:

- a) uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, posti all'interno dei locali dell'esercizio commerciale;
- b) esercizio di mense e spacci aziendali interni, esclusivamente per la somministrazione di cibi e bevande;
- c) servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
- d) servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso all'interno dell'esercizio commerciale;
- e) servizio antincendio interno o intervento degli Addetti per tale scopo;
- f) partecipazione dell'Assicurato a mostre, fiere, mercati ed esposizioni, compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand; nel caso in cui allestimento e smontaggio siano svolti a cura di terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente;
- g) organizzazione di visite guidate all'interno dell'esercizio commerciale, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e gite aziendali;
- h) proprietà, uso, possesso, detenzione di cani;
- i) utilizzo di rastrelliere fisse per deposito biciclette poste esternamente ai locali dell'esercizio commerciale ma di pertinenza

dell'esercizio stesso;

- l) pulizia e manutenzione dei locali.

L'assicurazione comprende, altresì, le seguenti garanzie:

1) Impiego veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da:

- a) uso e circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, o ciclo furgoncini senza motore;
- b) proprietà ed uso di veicoli a motore, macchine anche semoventi, Macchinari ed impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere, con esclusione dei danni alle persone trasportate, purché gli stessi siano azionati o condotti da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che abbia compiuto il 16° anno di età; resta ferma l'esclusione di cui al punto 12) dell'Art. 6.2 - Esclusioni;
- c) committenza, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati ai terzi dai suoi Addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3500 Kg che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locate. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge. La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti di summenzionati Addetti.

2) Danni da interruzione di attività

La garanzia è estesa ai danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali -

dell'utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale di polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10 % con il minimo di € 1.500,00.

3) **Danni da operazioni di carico o scarico**

A parziale deroga del punto 11) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, la garanzia, durante le operazioni di carico o scarico, comprende:

- a) i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico anche in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni con l'applicazione di una Franchigia di € 150,00 per ciascun mezzo danneggiato;
- b) i danni cagionati alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle operazioni di carico o scarico ed i danni ai veicoli di terzi e dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'esercizio commerciale, con l'applicazione di una Franchigia di € 200,00.

Restano, in ogni caso, esclusi dalla copertura assicurativa i danni:

- a cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
- a cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
- conseguenti a mancato uso.

4) **Attività di prelievo, rifornimento e consegna presso terzi**

La garanzia comprende i danni ad operazioni di prelievo, rifornimento e consegna presso terzi.

A parziale deroga del punto 20) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, l'assicurazione comprende anche i danni derivanti da Incendio.

Sono esclusi i danni a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato. La garanzia è prestata nei limiti del massimale di R.C.T. col massimo di € 500.000,00 per Periodo assicurativo e con lo Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante per la sola eccedenza di danno rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra copertura.

5) **Errato trattamento dei dati personali**

La garanzia R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, per Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale di polizza per Sinistro, con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

Ai fini della presente estensione di garanzia, a parziale deroga del punto 4) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, i dipendenti sono parificati a terzi.

6) **Danni da somministrazione e vendita di prodotti**

A parziale deroga del punto 17) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, l'assicurazione comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti presso l'esercizio commerciale dell'Assicurato.

Questa garanzia, a parziale deroga del punto 18) dell'Art. 6.2, comprende anche i danni dovuti a difetto originario del pro-

dotto limitatamente a:

- a) generi alimentari di produzione propria;
- b) preparati erboristici di produzione propria;
- c) preparati galenici, omeopatici e di erboristeria.

La garanzia opera anche per la vendita o somministrazione al consumatore in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni.

Sono esclusi i danni:

- a) relativi alla distribuzione di carburante;
- b) da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- c) conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
- d) subiti dalle cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.

Per questa garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per Periodo assicurativo.

7) Rivalsa Inps ex legge 222/1984

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

8) Responsabilità civile personale degli Addetti

L'assicurazione R.C.T. comprende anche la responsabilità civile personale degli Addetti, così come definiti in polizza, per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni inerenti l'Attività esercitata.

Rientra nel novero degli Addetti anche la persona che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori.

Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, gli Addetti vengono considerati terzi tra loro sempre che sia operante la Garanzia Supplementare Opzionale, Art. 6.4.1 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.

La garanzia non comprende:

- a) i danni subiti dall'Assicurato/Contrante;
- b) i danni provocati da persone non rientranti nella definizione di "Addetti", della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività.

9) Danni causati da non dipendenti che partecipano ai lavori

A parziale deroga del punto 16) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, la garanzia R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato della cui opera lo stesso si avvalga nello svolgimento dell'Attività esercitata. Restano esclusi i danni provocati da Lavoratori a Progetto ("Legge Biagi"), assicurabili con la garanzia Supplementare Opzionale Art. 6.4.2 - Lavoratori a progetto, mediante espressa pattuizione contrattuale.

10) Danni subiti da non dipendenti

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale, subiti dai titolari ed i dipendenti di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei locali dell'Assicurato o che in via occasionale possono partecipare a lavori complementari all'attività oggetto dell'assicurazione, nonché i clienti che occasionalmente partecipano alle operazioni di carico e scarico.

11) Autoveicoli e motoveicoli dei dipendenti

La garanzia è operante per i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'esercizio commerciale adibiti a parcheggio, esclusi i danni da Furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della Franchigia di € 150,00 per Sinistro.

12) Proprietà e Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne

a) Proprietà e Conduzione del Fabbricato

La garanzia R.C.T. è estesa, alle condizioni che seguono, alla responsabilità derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà e conduzione dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, dei terreni e/o delle strutture fisse (chioschi, edicole) ove l'Assicurato esercita l'attività; è compresa la proprietà dei Fabbricati divenuti inattivi dopo la stipulazione della polizza, purché tenuti in buono stato di manutenzione.

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un Fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità dell'Assicurato in relazione a:

1) proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, comprese le aree attrezzate autorizzate per attività esterna dell'esercizio commerciale, alberi compresi, e relative strade e viali privati, cortili, binari di raccordo nonché recinzioni e can-

celli automatici purché gli stessi vengano utilizzati per lo svolgimento dell'Attività esercitata;

2) manutenzione ordinaria e straordinaria del Fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori; sono comprese demolizioni, ristrutturazioni e ampliamenti che non comportino interventi/realizzazione di strutture portanti;

3) spargimento di liquidi conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del Fabbricato, con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 150,00;

4) rigurgito di fogna (a parziale deroga del punto 22) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato, con applicazione della Franchigia di € 250,00;

5) mancata rimozione di neve e ghiaccio.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stitlicidio, insalubrità nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

b) Antenne, insegne

La garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante all'Assicurato in relazione alla caduta dell'antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non), nonché alla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, con esclusione dei danni al Tetto sul quale gli stessi sono fissati o installati; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera

a favore dell' Assicurato in qualità di committente.

13) Responsabilità civile postuma annuale da manutenzione e riparazione (presso l'esercizio commerciale)

A parziale deroga del punto 17) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, dopo il compimento dei lavori di manutenzione e di riparazione di cose anche non vendute dall'Assicurato, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi effettuati presso l'esercizio commerciale e attinenti all'Attività esercitata. L'operatività della garanzia è subordinata alla ricorrenza di tutte le condizioni di seguito indicate:

- a) i lavori di manutenzione e riparazione siano stati effettuati durante il periodo di validità del contratto presso i locali dell'Assicurato;
- b) il danno si sia manifestato non oltre un Anno dall'esecuzione dei lavori e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza;
- c) la denuncia del Sinistro pervenga alla Società durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Restano comunque esclusi dalla garanzia:

- d) i danni derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti, da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle cose mantenute e riparate;
- e) qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose stesse, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- f) i danni derivanti da inidoneità delle cose vendute all'uso cui sono destinate;
- g) i danni cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- h) i danni cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici;
- i) i danni derivanti dall'installazione

delle cose vendute;

- l) i lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n°122/92.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del massimale di polizza col massimo di € 500.000,00 per Sinistro.

Relativamente ai danni a cose la garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% col minimo di € 250,00.

Nel caso di interruzione del rapporto assicurativo conseguente a cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività per motivi diversi da fallimento e procedure concorsuali in genere, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese, l'Assicurato - previo pagamento di un ulteriore premio da stabilirsi - può richiedere alla Società - che si riserva di dare corso a tale richiesta con emissione di specifica polizza - di poter disporre di un'ulteriore garanzia e massimale quale limite di risarcimento per danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del presente contratto e non ancora manifestatisi né denunciati alla Società. Tale richiesta può essere presentata, in caso di decesso dell'Assicurato, anche dai suoi eredi.

Tale richiesta dovrà essere presentata alla Società entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo rischio e la stessa garanzia, l'assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della polizza sostituita e per i danni manifestatisi entro un Anno dall'esecuzione dei lavori e denunciati nel corso di validità della presente polizza. La garanzia opera nei limiti dei massimali della polizza sostituita e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa.

14) Danni causati da minori affidati dai clienti

La garanzia è operante per la responsa-

bilità civile derivante all'Assicurato per fatto di minori temporaneamente affidati da clienti. La garanzia comprende le lesioni personali subite dai minori a lui affidati. La garanzia opera a condizione che, nell'ambito dell'esercizio assicurato, esista uno spazio per la vigilanza, custodia dei minori e personale incaricato delle medesime.

Relativamente ai danni a cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00.

15) Proprietà e conduzione di giochi per bambini

L'assicurazione comprende i danni derivanti da proprietà e conduzione di giochi per bambini, situati nell'area di pertinenza dell'esercizio commerciale assicurato, dai quali siano derivate la morte o lesioni personali dalle quali sia conseguita una un'invalidità permanente.

La presente garanzia opera a condizione che siano rispettate le normative relative alle attrezzature da gioco per bambini (UNI EN 1176 - 1177 e successive modifiche ed integrazioni,) e siano prestate le necessarie opere di manutenzione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del massimale di polizza col massimo di € 500.000,00 per Sinistro.

Art. 6.2 - Esclusioni

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'assicurazione R.C.T.

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- 3) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o

collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;

- 4) gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro;
- 5) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O.-R.C.I. non comprende i danni:

- 6) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 7) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 8) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- 9) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- 10) da Furto; sono assicurabili mediante espressa pattuizione contrattuale i danni a cose portate dai clienti (Gar. Suppl. Opzionale 6.4.6) ed i danni da Furto (Gar. Suppl. Opzionale 6.4.5);
- 11) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate;
- 12) da circolazione su strade di uso pubblico

- o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 13) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
 - 14) alle cose in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
 - 15) conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono assicurabili, mediante espressa pattuizione contrattuale, l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo (Gar. Agg. 6.4.15);
 - 16) cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività;
 - 17) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto ai punti 6) e 13) dell'Art. 6.1 - Garanzia Base;
 - 18) dovuti a difetto originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto al punto 6) dell'Art. 6.1 - Garanzia Base;
 - 19) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a Fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri;
 - 20) a cose altrui derivanti da Incendio;
 - 21) da terremoti, Inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
 - 22) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna;
 - 23) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
 - 24) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
 - 25) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
 - 26) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
 - 27) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 - 28) derivanti da attività di installazione, riparazione, manutenzione svolte presso terzi;
 - 29) derivanti da attività di catering svolte presso terzi;
 - 30) da proprietà, uso, conduzione di piscine.

Art. 6.3 - Delimitazioni

Art.6.3.1 - Massimale per Sinistro

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. ed R.C.O./R.C.I. previste in polizza, la Società non risarcirà complessivamente somme superiori all'importo indicato nella Scheda di polizza relativo alla responsabilità civile per l'attività commerciale.

Art.6.3.2 - Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento.

Art. 6.3.3 - Validità territoriale

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei.

Limitatamente alla garanzia prevista alla lettera f) dell'Art. 6.1 (partecipazione a mostre e fiere), sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, ferma l'esclusione al punto 23) dell'Art. 6.2- Esclusioni (per quanto dovuto per

risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio). L'assicurazione per la garanzia "Proprietà e Conduzione del Fabbricato Antenne, insegne" vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. L'assicurazione per la responsabilità civile R.C.O./R.C.I. verso i prestatori di lavoro vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Art. 6.4 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 6.4.1 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) o eccedenti gli stessi, cagionati ai prestatori di lavoro da lui dipendenti, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente. Tale garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata;
- 3) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio;
- 4) la garanzia di cui al punto 1) si estende anche a titolari, soci a responsabilità illimitata, ai familiari coadiuvanti ed ai legali

rappresentanti.

La garanzia non comprende le malattie professionali.

- Buona fede INAIL

Premesso che l'assicurazione R.C.O./R.C.I. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla legge, l'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l'Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

- Rivalsa Inps ex legge 222/1984

L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 6.4.2 - Lavoratori a progetto ("Legge Biagi")

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività di:

- 1) lavoratori a progetto
- 2) prestatori di lavoro assunti da un'agenzia di somministrazione di lavoro
- 3) altri lavoratori atipici assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto del suddetto Decreto Legislativo
- 4) stagisti, corsisti

l'assicurazione, a parziale deroga del punto 16) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati o subiti dalle suddette persone a condizione che la loro contemporanea presenza in azienda non sia superiore al 30% (arrotondato all'unità superiore) del numero Addetti dichiarato nella Scheda di polizza.

La garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia R.C.O./R.C.I., per i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscrizione all'I.N.A.I.L. E' invece operante nell'ambito della garanzia

R.C.T. per gli altri soggetti.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui alle persone elencate ai precedenti punti risultino da regolare contratto. L'assicurazione di cui al punto 8) dell'Art. 6.1 - responsabilità civile personale degli Addetti è estesa ai soggetti sopra elencati.

Art. 6.4.3 - Malattie professionali

In deroga a quanto previsto dalla Garanzia Supplementare Opzionale Art. 6.4.1 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I., l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

Tale estensione è efficace a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

La garanzia non opera:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo un Anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell'amianto e/o per i casi di contagio da virus HIV;
- per le malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- per i prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto nella Scheda di polizza. Tale massimale rappresenta la massima espo-

sizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo rischio e la stessa garanzia, l'assicurazione vale anche per malattie manifestatesi dopo la cessazione della polizza sostituita (entro un Anno dalla cessazione stessa) ma che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della polizza sostituita e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei massimali e delle garanzie prestate dalla/e polizza/e sostituite e solo per i Sinistri non più garantiti dalla/e stessa/e.

Art. 6.4.4 - Ricorso terzi da Incendio

Ferma l'esclusione al punto 11) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, e a parziale deroga del punto 20) del medesimo articolo, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a cose di terzi derivanti da Incendio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 80.000,00 per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00.

Ferma l'esclusione dei danni derivanti dalle attività svolte presso terzi.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.

Art. 6.4.5 - Danni da Furto

A parziale deroga di quanto previsto al punto 10) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, la garanzia R.C.T. è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da Furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impianti e/o macchinari e/o strutture e/o attrezzature e/o veicoli di proprietà dell'Assicurato o in locazione allo stesso.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Periodo assicurativo con una Franchigia di € 500,00.

Art. 6.4.6 - Danni a cose portate dai clienti

A parziale deroga di quanto previsto al punto 10) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, la garanzia R.C.T. è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti, con la precisazione che i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

Restano comunque esclusi i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, nonché Valori, Preziosi, veicoli, natanti e cose in essi contenute.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per cliente con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00.

Art. 6.4.7 - Autoveicoli e motoveicoli di terzi

La garanzia è operante per i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'esercizio commerciale adibiti a parcheggio, esclusi i danni da Furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della Franchigia di € 200,00 per Sinistro.

La garanzia non opera per le attività di autoremessa e di rimessa di imbarcazioni, moto e cicli, camper, roulettes.

Art. 6.4.8 - Danni a cose oggetto di lavorazione

A parziale deroga di quanto previsto ai punti 11) e 14) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, la garanzia R.C.T. è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione. Restano in ogni caso esclusi i danni alle parti direttamente interessate alla lavorazione.

La garanzia è prestata con l'applicazione di

Franchigia di € 250,00 con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 6.4.9 - Danni alle cose movimentate

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3) dell'Art. 6.1 - Garanzia Base, l'assicurazione è operante per i danni alle cose movimentate (sollevate, caricate, scaricate).

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 250,00 con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 6.4.10 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale.

A parziale deroga del punto 28) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, la garanzia, nell'ambito dell'Attività esercitata, comprende:

- 1) i danni provocati durante l'esecuzione di lavori di installazione di cose vendute dall'Assicurato e/o di manutenzione o riparazione presso terzi di cose anche da lui non vendute; a parziale deroga del punto 20) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, sono altresì compresi i danni da Incendio provocati durante la suddette operazioni. Sono altresì compresi i danni ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi. Limitatamente ai danni a cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% col minimo di € 500,00;
- 2) a parziale deroga del punto 17) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni verificatisi entro un Anno dal compimento dei suddetti lavori esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi e verificatisi entro un Anno dalla data del loro compimento. La garanzia vale per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza e per Sinistri denunciati alla Società non oltre la data di scadenza della polizza stessa, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei Sinistri. Limitatamente ai danni a cose, la presente garanzia è prestata con l'applicazione

di uno Scoperto del 20% col minimo di € 250,00.

La garanzia è prestata nel limite del massimale Assicurato e comunque non oltre € 500.000,00 per Periodo assicurativo.

Per le attività soggette al D.M. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) la garanzia è prestata purché chi svolge l'attività sia in possesso dell'abilitazione richiesta all'Art. 3 del decreto stesso.

La garanzia non comprende i danni:

- alle cose oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- derivanti dall'attività di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili;
- da mancato uso o da indisponibilità;
- derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque fabbricati;
- derivanti da inidoneità delle cose vendute e installate nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici.

Relativamente alla garanzia prevista al punto 2) che precede, nel caso di interruzione del rapporto assicurativo conseguente a cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività per motivi diversi da fallimento e procedure concorsuali in genere, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese abilitate, l'Assicurato - previo pagamento di un ulteriore premio da stabilirsi - può richiedere alla Società - che si riserva di dare corso a tale richiesta con emissione di specifica polizza - di poter disporre di un'ulteriore garanzia e massimale quale limite di risarcimento per danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del presente contratto e non ancora manifestatisi né denunciati alla Società. Tale richie-

sta può essere presentata, in caso di decesso dell'Assicurato, anche dai suoi eredi.

Tale richiesta dovrà essere presentata alla Società entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo rischio e la stessa garanzia, l'assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della polizza sostituita e per i danni manifestatisi entro un Anno dalla data del loro compimento e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei massimali della polizza sostituita e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa.

Art. 6.4.11 - Responsabilità civile del Fornitore

A parziale deroga del punto 18) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, la garanzia è operante per i danni cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione.

La garanzia opera esclusivamente per la vendita al minuto, relativamente alla responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 116 - "Responsabilità del fornitore" del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) e successive modifiche ed integrazioni.

Sono esclusi:

- 1) i prodotti fabbricati dall'Assicurato o venduti con marchio proprio;
- 2) i prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- 3) le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- 4) le spese e gli oneri per il ritiro dei prodotti medesimi;
- 5) le spese sostenute in sede extragiudiziale per le ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del Sinistro;
- 6) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non da lui direttamente derivanti dalla legge.

Relativamente alla presente garanzia si conviene che una pluralità di Sinistri originatisi

da uno stesso vizio, anche se manifestatisi in più prodotti ed in più anni, sarà considerata un unico Sinistro. In tale caso la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, col minimo di € 500,00 fino alla concorrenza del 25% del massimale di polizza col massimo di € 500.000,00 per Sinistro.

Art. 6.4.12 - Responsabilità civile dei distributori di carburante in genere

A parziale deroga dei punti 14) e 17) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, la garanzia comprende i danni subiti dai veicoli sottoposti a operazioni di rifornimento o di cambio olio, con applicazione di una Franchigia per danni a cose di € 100,00; la garanzia si estende anche ai danni subiti dai veicoli stessi che si verifichino entro le 36 ore successive a queste operazioni ed in conseguenza delle stesse. Questa estensione di garanzia è prestata con una Franchigia di € 150,00 ed un limite di € 2500,00 per veicolo danneggiato e di € 25.000,00 per Annualità assicurativa.

Restano esclusi i danni:

- da mancato uso o indisponibilità del veicolo;
- derivanti da vizio originario dei prodotti, da chiunque fabbricati.

Art. 6.4.13 - Distributori di carburante, stazioni di servizio, stazioni di lavaggio automatico e annesse autofficine

A parziale deroga dei punti 14) e 17) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, la garanzia comprende i danni subiti dai veicoli sotto rifornimento di carburante o cambio olio, o sottoposti a lavori di installazione, manutenzione o riparazione con la sola esclusione delle parti direttamente interessate dalle suddette operazioni con applicazione di una Franchigia di € 100,00 per danni a cose.

Relativamente alle stazioni di lavaggio automatico sono esclusi i danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, tergiveretri e tergiferi, ferma restando l'applicazione della Franchigia di cui al comma precedente.

La garanzia è operante per i danni che si verificano nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto derogato ai seguenti commi.

Relativamente alle attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio, la garanzia si estende anche ai danni subiti dai veicoli stessi che si verifichino entro le 36 ore successive a queste operazioni ed in conseguenza delle stesse. Questa estensione di garanzia è prestata con una Franchigia di € 100,00 ed un limite di € 2.500,00 per veicolo danneggiato e di € 25.000,00 per Annualità assicurativa.

Restano esclusi i danni:

- da mancato uso o indisponibilità del veicolo;
- derivanti da vizio originario dei prodotti, da chiunque fabbricati.

A parziale deroga di quanto previsto ai punti 14) e 17) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, limitatamente agli Assicurati che effettuano lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n° 122 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di autoriparatore, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti), dopo l'ultimazione dei lavori effettuati nel periodo di validità del contratto, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti ad installazione o manutenzione.

La garanzia è estesa ai danni subiti dal veicolo stesso con il massimo risarcimento di € 20.000,00 per Sinistro ed € 40.000,00 per anno e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di € 1.000,00.

L'operatività della garanzia assicurativa è subordinata alla ricorrenza di tutte le condizioni qui di seguito indicate:

- 1) l'Assicurato risulti in possesso dell'abilitazione richiesta dalla legge;
- 2) i danni si siano verificati in vigenza di contratto e comunque entro 2 anni dall'esecuzione dei lavori;
- 3) la denuncia di Sinistro pervenga alla Società durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Sono comunque esclusi i danni:

- a) alle parti direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qual-

- siasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- b) da Furto anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antifurto;
- c) da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- d) derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 300.000,00 per Sinistro ed Annualità assicurativa e, relativamente ai danni a cose, con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, col minimo di € 500,00.

Relativamente ai danni a persone la garanzia è prestata per l'intero massimale di polizza previsto per la responsabilità civile dell'attività aziendale.

Nel caso di interruzione del rapporto assicurativo conseguente a cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività per motivi diversi da fallimento e procedure concorsuali in genere, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese abilitate, l'Assicurato - previo pagamento di un ulteriore premio da stabilirsi - può richiedere alla Società - che si riserva di dare corso a tale richiesta con emissione di specifica polizza - di poter disporre di un'ulteriore garanzia e massimale quale limite di risarcimento per danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del presente contratto e non ancora manifestatisi e denunciati alla Società. Tale richiesta può essere presentata, in caso di decesso dell'Assicurato, anche dai suoi eredi.

Tale richiesta dovrà essere presentata alla Società entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo rischio e la stessa garanzia, l'assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della polizza sostituita e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei massimali della polizza sostituita e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa.

Art. 6.4.14 - Servizi di catering

La garanzia, a parziale deroga del punto 29) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, è estesa ai rischi relativi a servizi di catering svolti presso terzi.

La garanzia, comprende i danni:

1) a parziale deroga del punto 17) dell'Art. 6.2, cagionati da cibi e bevande somministrati a condizione che:

- la somministrazione e la richiesta di danno avvengano durante il periodo di validità della polizza;
- il danno si manifesti entro un Anno dalla somministrazione.

Sono compresi i danni dovuti a difetto originario di generi alimentari di produzione propria;

2) arrecati ai locali ove si esegue il servizio e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione; a parziale deroga del punto 20) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, sono compresi i danni derivanti da Incendio.

Sono esclusi i danni a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del massimale di polizza col massimo di € 500.000,00 per Sinistro e, limitatamente ai danni a cose, con uno Scoperto del 10% col minimo di € 500,00.

Art. 6.4.15 - Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo

A parziale deroga di quanto previsto al punto 15) dall'Art. 6.2 - Esclusioni, la garanzia R.C.T. è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, macchinari o condutture.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Periodo assicurativo, con uno Scoperto del 20 % con il minimo di € 5.000,00.

Art. 6.4.16 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie non industriali

A parziale deroga di quanto previsto ai punti 11) e 14) dell'Art. 6.2 - Esclusioni, la garanzia è

operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.500,00 per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Art. 6.4.17 - Parrucchieri, podologi, estetisti e visagisti

La garanzia R.C.T. è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali, direttamente conseguenti all'applicazione di prodotti cosmetici ed a trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico. La garanzia è valida purché l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro sessanta giorni dalla data di applicazione o dal trattamento e comunque denunciati nel periodo di validità del contratto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 25.000,00 per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10% con un minimo di € 250,00.

La garanzia è prestata a condizione che l'Assicurato, o le persone di cui si avvale, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Restano esclusi i danni derivanti dalla pratica del piercing e del tatuaggio permanente o semipermanente.

Art. 6.5 - Condizioni Specifiche (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 6.5.1 - Limitazione della garanzia alla sola proprietà del Fabbricato

Si richiama la garanzia di cui al punto 12) dell'Art. 5.1 - Garanzia Base e si conviene che la garanzia R.C.T. sia limitata al rischio attinente la proprietà del Fabbricato assicurato nella Sezione Incendio.

Il premio per la presente garanzia è determinato in base al costo di ricostruzione del Fabbricato dichiarato dall'Assicurato; nel caso in cui l'effettivo costo di ricostruzione risulti più

elevato di oltre il 10% rispetto a quanto dichiarato, la Società risponde del danno in proporzione al minor premio percepito e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Art. 6.5.2 - Commercio ambulante

L'assicurazione di responsabilità civile si intende operante per l'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale identificata in polizza, esercitata nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano.

L'ubicazione indicata in polizza si intende riferita a depositi serventi in via accessoria all'attività commerciale esercitata.

Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.

Nel caso che l'attività commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l'assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree destinate allo svolgimento dell'Attività esercitata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.

Il massimale per Sinistro indicato nella Scheda di polizza costituisce anche il limite massimo di copertura per Anno assicurativo.

Art. 6.5.3 - Franchigia di € 1.500,00 per danni a cose

L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 1.500,00 per ogni Sinistro.

In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia verrà applicata quella di importo superiore.

Resta ferma l'applicazione dell'eventuale Scoperto o maggiori Franchigie ove previste.

Art. 6.5.4 - Franchigia di 2.500,00 euro per danni a persone e/o cose

L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 2.500,00 per ciascun Sinistro.

In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore.

Se previsto uno Scoperto, l'importo di Franchigia verrà parificato all'importo di minimo Scoperto.

Art. 6.5.5 - Franchigia di 20.000,00 euro per danni a persone e/o cose

L'assicurazione è prestata con la Franchigia di € 20.000,00 per ciascun Sinistro.

In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di importo superiore.

Se previsto uno Scoperto, l'importo di Franchigia verrà parificato all'importo di minimo Scoperto.

Art. 6.6 - Variazione del numero degli Addetti

Premesso che il premio di polizza è determinato dal numero degli Addetti dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di polizza:

- 1) alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, entro quindici giorni, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno relativamente al numero degli Addetti; ciò nella sola ipotesi in cui gli stessi dovessero appartenere ad una "fascia di Addetti" diversa da quella dichiarata in polizza (vedere Tabella che segue);
- 2) se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di Addetti appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data.

In tal caso, sempreché la dichiarazione sia stata effettuata nei tempi di cui al punto precedente, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori quindici giorni rispetto a

quanto previsto dall'Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie delle Norme che regolano il contratto in generale;

- 3) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro unico del lavoro prescritto dall'Art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
- 4) qualora il Contraente, nell'ipotesi di cui al punto 1) che precede, dovesse omettere di segnalare, alle singole scadenze annuali, le variazioni in aumento del numero degli Addetti originariamente dichiarati, in caso di Sinistro la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero di Addetti dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale che precede il Sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione (Art. 1898 del Codice Civile).

Fino 3 addetti
Oltre 3 fino 5 addetti
Oltre 5 fino 10 addetti
Oltre 10 fino 18 addetti
Oltre 18 fino 30 addetti
Oltre 30 addetti

7. SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 7.1 - Garanzia Base

Oggetto dell'Assicurazione

La Società, alle condizioni della presente polizza, assicura la Tutela Legale nei limiti del massimale convenuto all'Art. 7.9 - Massimale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati nella Scheda di polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 2.23 - Gestione del Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 2.23 - Gestione del Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23/12/99 n. 488 Art. 9 - D.L. 11/03/02 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le

indennità di trasferta.

- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di conciliazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per i mediatori costituiti da Enti di diritto pubblico. Tali spese saranno oggetto di copertura assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria.

Per quanto riguarda le spese relative all'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi 2 (due) tentativi.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 2.20 - Denuncia del Sinistro e dell'Art. 2.21 - Libera scelta del Legale delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

La garanzia è operante per:

Prestazioni garantite

a) Danni subiti

sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.

b) Danni causati

sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera:

- dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile;

- in primo rischio qualora, dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa.

c) Difesa penale colposa

sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

d) Difesa penale dolosa

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali, fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. Ad integrazione dell'Art. 7.4 - Decorrenza della garanzia, l'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all'Art. 7.3 - Esclusioni lett. b) ed f);
- e) Rapporti di lavoro**
sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- f) Locali dell'esercizio commerciale**
sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché indicati nella Scheda di polizza. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- g) Inadempienze contrattuali**
sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 300,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- h) Arbitrati**
arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- i) Errori nei contratti e/o nelle ordinazioni**
sostenere controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti con un esborso massimo di € 5.000,00 per vertenza, indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie.
- j) Sicurezza sul posto di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)**
in relazione al D.Lgs. 81/2008 ed alle disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs.106/2009, le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori dipendenti.
Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente a tutela dei diritti dei propri Addetti, nella loro qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Committente dei lavori. Ciò a condizione che lo stesso Contraente sia in regola con gli adempimenti in materia disciplinati dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i sopra elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.
Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto sopra citato e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di preven-

zione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:

1. la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
2. la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
3. l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 7.3 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

k) Tutela della Privacy (D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni)

Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni a tutela dei diritti del:

- titolare del trattamento, purché Contraente, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.196/03;
- responsabile/i e incaricato/i del trattamento, purché dipendente/i del Contraente.

Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando prevista, alla notificazione all'Autorità Garante, ai sensi e per gli effetti dell'Art.37 e seguenti del D.L.gs.196/03.

Le garanzie previste vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta, ai sensi degli Artt. 29 e 30 del D.L.gs.196/03.

Le garanzie valgono per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni previsti dal D. Lgs. n.196/03;
2. sostenere la difesa in procedimenti

penali per delitti dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza; Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La presente garanzia opera in deroga a quanto prescritto all'Art. 7.3 - Esclusioni lettera f);

3. sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di responsabilità civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile. La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art 7.3 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

Insorgenza del Sinistro

A parziale deroga dell'Art. 7.6 - Insorgenza del Sinistro, si conviene che, ai fini delle lettere j) e k) del presente articolo, per insorgenza del Sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il

periodo di validità del contratto ed infortuni nel termine di un Anno dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella Scheda di polizza, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Non è consentita la sottoscrizione della Sezione Tutela Legale, in assenza dell'attivazione della Sezione Responsabilità civile verso terzi.

Art. 7.2 - Persone Assicurate

Le garanzie previste all'Art. 7.1 - Garanzia Base, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in polizza, ed in particolare:

- per le società di persone: a tutela dei diritti dei Soci iscritti nel relativo libro, dei soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, dei familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori assunti con contratto di lavoro a progetto;
- per le società di capitale: a tutela dei diritti del Legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori con contratto di lavoro a progetto ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;
- per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Vengono, inoltre, garantiti i sinistri di cui all'Art. 7.1. - Garanzia Base, relativi all'immobile ove ha sede il Contraente nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, purché espressamente indicati nella Scheda di polizza e corrisposto il relativo premio.

Art. 7.3 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari di Assicurazione;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- k) per contratti di compravendita di immobili;
- l) limitatamente al punto f) dell'Art. 7.1 - Garanzia Base, per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- p) per controversie derivanti dall'esercizio

- della professione medica;
q) per le controversie con la Società.

Art. 7.4 - Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 7.6 - In-sorgenza del Sinistro, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 7.5 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza e se corrisposto il relativo sovrappremio)

Art. 7.5.1 - D.Lgs 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare

Le garanzie previste all'Art. 7.1 - Garanzia Base vengono prestate al Contraente per:

- a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00 nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.

rie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00 nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 193/07 e successive modifiche e integrazioni.

Ad eccezione dei Legali rappresentanti, gli Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 7.3 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

Art. 7.5.2 - D.Lgs 231/2001

Le garanzie previste dall'Art. 7.1 - Garanzia Base vengono prestate, in deroga all'Art. 7.2 - Persone Assicurate e all'Art. 7.3 - Esclusioni lettera b), per le spese sostenute:

- dal Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01;
- dai soggetti di cui all' Art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all'Art 7.1 punto d) delle Condizioni di Assicurazione.

Le garanzie vengono prestate esclusivamente per le seguenti prestazioni:

- a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00 nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Art. 7.5.3 - Riforma fiscale e tributaria D.Lgs 472/97

La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 472/97 ed eventuali successive modifiche. La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli Assicurati.

Tale garanzia opera in deroga all'Art. 7.3 - Esclusioni lettera b).

Art. 7.6 - Insorgenza del Sinistro

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del Sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili;
- trascorsi 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della polizza, in tutti gli altri casi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 2.20 - Denuncia del Sinistro e dell'Art.

2.21 - Libera scelta del Legale delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, entro 2 (due) anni dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 7.7 - Validità territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 7.8 - Variazione del numero degli Addetti

Premesso che il premio di polizza è determinato dal numero degli Addetti dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di polizza:

- 1) alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, entro quindici giorni, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o diminuzione che si

sono verificate nel corso dell'Anno relativamente al numero degli Addetti; ciò nella sola ipotesi in cui gli stessi dovessero appartenere ad una "fascia di Addetti" diversa da quella dichiarata in polizza (vedere Tabella che segue);

- 2) se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di Addetti appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data.
In tal caso, sempreché la dichiarazione sia stata effettuata nei tempi di cui al punto precedente, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori quindici giorni rispetto a quanto previsto dall'Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie delle Norme che regolano il contratto in generale;
- 3) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro unico del lavoro prescritto dall'Art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
- 4) qualora il Contraente, nell'ipotesi di cui al punto 1) che precede, dovesse omettere di segnalare, alle singole scadenze annuali, le variazioni in aumento del numero degli Addetti originariamente dichiarati, in caso di Sinistro la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero di Addetti dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale che precede il Sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione (Art. 1898 del Codice Civile).

Fino 3 addetti
Oltre 3 fino 5 addetti
Oltre 5 fino 10 addetti
Oltre 10 fino 18 addetti
Oltre 18 fino 30 addetti
Oltre 30 addetti

Art. 7.9 - Massimale

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale previsto per il caso assicurativo ed indicato nella Scheda di polizza, senza limite di denunce per anno assicurativo.

Art. 7.10 - Risoluzione del contratto a seguito di: fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza

Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.

Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

8. SEZIONE ASSISTENZA

Art. 8.1 - Garanzia Base

La Società si obbliga nei limiti delle singole prestazioni e alle condizioni che seguono a mettere a disposizione dell'Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nel presente articolo.

Le prestazioni per la persona sono erogate in conseguenza di un infortunio e sono valide per il titolare dell'Azienda, i suoi familiari, i suoi dipendenti ed i clienti l'infortunio sia avvenuto all'interno dei locali assicurati.

Le prestazioni per l'Azienda sono erogate per l'immobile indicato nella scheda di polizza nel quale viene svolta l'attività assicurata.

Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni: la Società, per l'erogazione delle prestazioni di assistenza nonché per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, si avvale dell'impresa IMA Italia Assistenza S.p.A. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni e della sua Struttura organizzativa.

La Struttura organizzativa provvede:

- 1) al **reperimento telefonico di artigiani** nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria e fornire nel più breve tempo possibile informazioni in merito a:
 - a) idraulici;
 - b) elettricisti;
 - c) fabbri;
 - d) vetrai;
 - e) servizi di pronto intervento ed Autorità Pubbliche.

Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.);

- 2) all'invio di un **idraulico** in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di **€ 300,00** a carico della Società. Tale prestazione è operante per i seguenti eventi:
 - a) Allagamento dei locali dell'esercizio commerciale assicurato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto

di tubazioni fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato;

- b) mancanza d'acqua nei locali dell'esercizio commerciale assicurato provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato;
 - c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'esercizio commerciale assicurato, provocato da otturazione delle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico del Fabbricato;
- 3) all'invio di un **elettricista** in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di **€ 300,00** a carico della Società. Tale prestazione è operante per i seguenti eventi:
 - a) mancanza di corrente elettrica nell'esercizio commerciale assicurato provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente;
 - b) guasto o rottura provocata dai ladri dell'impianto d'allarme dell'esercizio commerciale assicurato;
 - 4) all'invio di un **fabbro** in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di **€ 300,00** a carico della Società. Tale prestazione è operante per i seguenti eventi:
 - a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o rottura della serratura provocata dai ladri, esclusa quella elettronica, che rendono impossibile l'accesso ai locali dell'esercizio commerciale assicurato;
 - b) inefficienza dei sistemi di protezione e chiusura dei locali dell'esercizio commerciale assicurato provocata da Furto tentato o consumato, Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio, atti vandalici o Allagamento tale da compromettere la sicurezza dei locali stessi;
 - 5) all'invio di un **vetraio** in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera, con il

massimo di **€ 300,00** a carico della Società, a seguito di Furto tentato o consumato, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio ed atti vandalici, se viene compromessa l'efficienza delle vetrine o porte vetrate dell'esercizio commerciale assicurato;

- 6) a far intervenire una **guardia giurata** a seguito di Furto tentato o consumato, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio ed atti vandalici, se viene compromessa l'efficienza dei mezzi di chiusura dell'esercizio commerciale assicurato ed esiste l'oggettivo pericolo di furto o atti vandalici, con spese a carico della Società con il massimo di **15** ore;
- 7) ad **effettuare interventi di emergenza per danni da acqua** qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo Contenuto. La Struttura organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di **€ 500,00**.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.); a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del Fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di trascinamento dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

- 8) all'invio di un **serrandista** per interventi di emergenza qualora l'Assicurato ne abbia la necessità per un intervento di emergenza presso il proprio esercizio commerciale. La Struttura organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di **€ 300,00**.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso all'esercizio commerciale;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dell'esercizio, in modo tale da non **garantire la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, Allagamento;**
- 9) all'invio di un **frigorista** per interventi di emergenza qualora l'Assicurato ne abbia la necessità per un intervento di emergenza presso il proprio esercizio commerciale. La Struttura organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di **€ 300,00**. La prestazione è dovuta nel caso in cui, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica, si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione;
- 10) al **rientro anticipato** dell'Assicurato alla sua abitazione a causa di Furto, tentato Furto, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, atti vandalici o Allagamento avvenuti nell'esercizio commerciale assicurato, organizzandolo con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe od altro) con spese relative a carico della Società. Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, sarà messo a sua disposizione un ulteriore biglietto per il successivo recupero del veicolo stesso. Tale prestazione è operante solo se l'Assicurato può fornire adeguate informazioni sugli eventi che dan-

no luogo alla richiesta di rientro anticipato, documentandole successivamente ed a richiesta;

- 11) al trasporto in **autoambulanza** qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da Scippo/Rapina, avvenuti nell'esercizio commerciale assicurato, necessiti di essere trasportato dal centro di pronto soccorso presso il quale è stato ricoverato alla propria abitazione. La Struttura organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza, con costi a carico della Società;
- 12) a inviare un **taxi**, qualora, in alternativa alla prestazione Trasporto in autoambulanza, l'Assicurato, dimesso dal pronto soccorso, debba rientrare alla sua abitazione. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di **€ 150,00**;

Art. 8.2 - Esclusioni

È premesso che:

- 1) la Società non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa a titolo di compensazione per quanto sopra previsto se l'Assicurato non ne usufruisce per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
- 2) la Struttura organizzativa non si assume responsabilità alcuna per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
- 3) la Struttura organizzativa non si assume responsabilità alcuna derivante dalle azioni eventualmente intraprese dall'Assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza.

L'assicurazione non opera:

- a) in caso di mancata autorizzazione da parte della Struttura organizzativa;
- b) per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari;
- c) in conseguenza di atti dolosi dell'Assicurato;
- d) per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall'accelerazio-

ne di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc)

- e) in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici.

Inoltre, l'assicurazione non opera per:

- f) guasti e otturazioni di rubinetti nonché di apparecchi o tubazioni mobili;
- g) rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'esercizio commerciale assicurato nonché dell'impianto idraulico generale dell'edificio in cui essa è situata;
- h) tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna;
- i) guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore;
- j) guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'esercizio commerciale assicurato a monte del contatore;
- k) corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato;
- l) interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori.

Art. 8.3 - Eccedenze di massimali

Tutte le eccedenze di massimale dovranno essere regolate direttamente dall'Assicurato.

Art. 8.4 - Validità Territoriale

L'assicurazione è prestata in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. La garanzia prevista al punto 7) dell'Art. 8.1 - Garanzia Base - Rientro anticipato dell'Assicurato alla sua abitazione - è prestata per il rientro dell'Assicurato al domicilio da tutti i Paesi del mondo. Sono comunque esclusi i seguenti Paesi: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del sud, Herad e Mc Donald, Iraq, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isola Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futura, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Non sono inoltre fornite prestazioni e garanzie in tutti i paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Testo articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto

CODICE CIVILE

Art. 1341 Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni

se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicuratore nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di ter-

zi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non

paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione

del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

CODICE PENALE

Articolo 583 Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della offesa, persona ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 2) la perdita di un senso;
 - 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
- 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
 - 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli Artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Art. 649 Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

- 1) del coniuge non legalmente separato;

Ed. 01/03/2014

3

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull' uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾ (idonei, ad esempio, a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁴⁾, ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾ e

saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁶⁾. Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it), entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it. Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per

opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni di informazione e promozione commerciale sui prodotti o servizi di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e delle altre società del Gruppo Unipol.

- NOTE -

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali.
- 3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione finanziaria, nonché gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché di segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.
- 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la

costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

- 5) Gruppo Assicurativo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo. Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it).
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.

USA_Info_Cont_01 – ed. 1/01/2014



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it